

NICOLA ZINI, *Imposte dirette e catasto nel Tirolo di lingua italiana : cenni di storia istituzionale : (1814-1923)*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 93/1 (2014), pp. 145-200.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe - History, Religion and Philosophy Journals Online Access](#).

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe - History, Religion and Philosophy Journals Online Access](#) platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## Imposte dirette e catasto nel Tirolo di lingua italiana: cenni di storia istituzionale (1814-1923)\*

NICOLA ZINI

Oggetto di indagine sono le norme che definiscono il sistema delle imposte dirette e gli organi dell'amministrazione ad esso addetta nel periodo in cui il Tirolo di lingua italiana apparteneva all'Impero austriaco. La prima parte si concentra sul sistema delle imposte dirette: vengono analizzate le diverse tipologie d'imposta che coesistono e che si succedono durante l'Ottocento. Nella seconda parte ci si dedica agli organi dell'amministrazione fiscale e catastale, descritti individuando tre distinte fasi (fino al 1824, 1824-1850 e 1850-1924). Indirettamente si offrono notizie sul quadro socio-economico dell'epoca.

*The article investigates the rules that defined the system of direct taxation and the related administrative bodies involved in this task during the period when the Italian Tyrol belonged to the Austrian Empire. The first part of the article focuses on the system of direct taxation: it analyses, in particular, the different types of taxes that coexisted and followed one another during the 19th century. The second part is dedicated to the organs of tax and cadastral administration, which are described here according to three distinctive phases (until 1824, 1824-1850 and 1850-1924). The paper further offers indirect information about the socio-economic framework of the period.*

Così diceva la premessa a uno studio pubblicato alla vigilia dell'entrata in vigore, nelle province annesse, dell'ordinamento tributario italiano:

---

\* La ricerca ha avuto origine dal lavoro di ordinamento e inventariazione del complesso documentario relativo al catasto teresiano “trentino”, lavoro tuttora in corso, effettuato su incarico della Soprintendenza provinciale per i beni librari, archivistici e archeologici. La documentazione è conservata presso l'Archivio provinciale di Trento, affidata in custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento dall'Archivio di Stato di Trento.

“Uno dei quesiti più gravi di riflessi politici ed economici che attende soluzione da parte del Governo centrale è, senza dubbio, quello della unificazione del regime tributario delle nuove con le vecchie provincie del Regno. Invero, se l’imposta, in generale, rappresentando la quota individuale del costo dei servizi pubblici propri, richiesti cioè in modo invisibile e continuativo dall’intera popolazione, è un dovere per i cittadini, contrapposto al diritto dello Stato quale rappresentante della collettività, nulla è più giusto che l’adempimento di questo dovere, oggi più che mai necessariamente grave per ogni cittadino, sia corrispondente per tutto il territorio e per tutti i figli della stessa Patria”<sup>1</sup>.

Dal primo gennaio 1924 cessa, per gli abitanti della nuova provincia tridentina, il sistema fiscale condiviso per più di un secolo con gli abitanti del Tirolo austriaco. Al sistema fiscale in vigore tra la Restaurazione e il primo conflitto mondiale si rivolge la presente ricerca, limitatamente alle imposte dirette<sup>2</sup> e ai connessi aspetti istituzionali/amministrativi, quali emergono dall’esame delle fonti normative e di alcune fonti bibliografiche. La prima parte prende in esame le diverse imposte, in particolare per quanto riguarda le tipologie di beni o di rendite e le categorie di persone o attività soggette alle imposte; le modalità tecniche di definizione di tali beni, rendite o persone, e di attuazione del prelievo fiscale. La seconda parte del testo è dedicata al sistema istituzionale addetto alla gestione del catasto e delle imposte, dagli organi centrali a quelli di livello distrettuale.

## I. Il sistema delle imposte dirette

Tra la Restaurazione e il primo conflitto mondiale sono attive nel territorio tirolese le seguenti imposte dirette statali:

- l’imposta fondiaria, determinata, dall’ultimo quarto del secolo XVIII agli anni Ottanta del secolo XIX, dal sistema catastale teresiano, ed in seguito fondata sul “catasto stabile austriaco”;
- l’imposta “casatico” (attiva nel Tirolo dopo la cessazione del sistema

---

<sup>1</sup> Matteucci, *L’unificazione tributaria*, p. 278.

<sup>2</sup> “Imposte o contribuzioni dirette chiamansi quelle, che cadono immediatamente e costantemente (periodicamente) sulle diverse sorgenti di reddito, o sulla persona dei cittadini dello Stato, e quindi vengono direttamente ed annualmente riscosse, in una o più rate, da coloro, la cui rendita o persona risguardano”: Tonzig, *Trattato della scienza di amministrazione*, I, p. 47. Le imposte indirette colpiscono invece indirettamente il contribuente, ad esempio tramite l’applicazione di un’aliquota di prelievo fiscale sul valore di un bene oggetto di compravendita.

- teresiano, che la assorbiva nell’imposta fondiaria), relativa alle rendite da proprietà o da locazione di fabbricati;
- le imposte “delle classi” e “personale”, attive soltanto tra il 1817 e il 1829;
  - l’imposta “d’industria”, alla quale sono soggetti i titolari di attività economiche imprenditoriali e professionali, istituita nel 1817, e l’imposta sulle rendite da lavoro e da capitali, istituita nel 1850; dal 1896 entrambe le imposte sono riformate con l’istituzione di un nuovo sistema delle imposte sui redditi personali, le “imposte personali dirette”<sup>3</sup>.

Fino alla metà del secolo XIX nella normativa (nella versione ufficiale in lingua italiana) l’imposta diretta è solitamente definita con il termine “steora”, dal tedesco *Steuer*. Al plurale il termine indica solitamente l’insieme delle imposte dirette; al singolare, quando è utilizzato per imposte diverse da quella fondiaria, è seguito dalla relativa specificazione: “steora d’industria”, “steora personale” (“enti steorabili”, o “oggetti steorabili”, sono le entità soggette alle imposte dirette). Quando invece il termine è privo di ulteriori specificazioni indica l’imposta fondiaria, la *Landsteuer* attiva almeno dal secolo XVI, articolata, nel sistema catastale teresiano, nella “steora rusticale” e nella “steora nobile”. Durante il Regno italico la steora viene sostituita, per un breve lasso di tempo, dall’imposta prediale<sup>4</sup>. Anche durante la Restaurazione alcuni testi normativi mantengono la definizione di imposta prediale, a indicare però la steora tirolese. Già dal 1828 si comincia a utilizzare la denominazione di imposta fondiaria, anziché quella di steora o di imposta prediale<sup>5</sup>. A partire dal 1848 si comincia a utilizzare anche la definizione collettiva di imposte dirette, o impostazioni dirette. Il termine “steora” è così gradualmente soppiantato da quello di “imposta” (quest’ultimo termine, a differenza del suo predecessore, sempre necessitante di una specificazione).

---

<sup>3</sup> I patrimoni dei “corpi morali” (quali comuni, chiese, fondazioni laiche e religiose, benefici, associazioni, società per azioni) sono colpiti, in forma costante e periodica, anche dall’“equivalente d’imposta”, regolamentato dalla Legge 9 febbraio 1850 (B.L.I. 1850, n. 50) e successive; tale imposta è però classificata tra le indirette, in quanto volta a compen- sare il mancato introito statale su beni non soggetti ad imposte di successione ereditaria; cfr. Bazzanella, *Manuale d’ufficio*, pp. 739-751.

<sup>4</sup> Cfr. Bonazza, *La misura dei beni*, p. 85.

<sup>5</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 1-2.

## *L'imposta fondiaria nel sistema teresiano*

All'imposta fondiaria teresiana tirolese sono soggette due categorie di beni, così definite nel 1828 dal direttore della Computisteria provinciale di Innsbruck, Cristiano Volie:

“1) Fondi, fabbriche (case), arti e mestieri e diritti reali. 2) Censi (livelli) e decime, o in genere prestazioni le quali dai proprietarj dei fondi, delle case e simili sono dovute a un terzo, e vestono la natura di canoni perpetui ed infrancabili. La prima specie soggiace alla steora glebale ovvero rusticale, l'altra alla steora dominicale ossia nobile”<sup>6</sup>.

All'imposta rusticale sono dunque soggetti i beni immobili (terreni ed edifici): l'imposta deve essere versata da coloro che detengono la possibilità di utilizzare tali beni. L'imposta nobile colpisce invece la rendita derivante dalla concessione in uso di beni immobili, quando tale concessione abbia carattere perpetuo, indipendentemente dalla natura materiale della rendita (la quale può essere costituita da denaro o, ad esempio, da prodotti agricoli): l'imposta deve essere versata dai proprietari dei beni, in quanto percettori della rendita<sup>7</sup>.

Le due tipologie di imposta, oltre a colpire oggetti diversi, si riferiscono anche a diverse tipologie di rapporto tra persone e beni immobili. Nel sistema giuridico vigente dopo la Restaurazione tali rapporti sono compresi nella categoria della proprietà. Il Codice civile austriaco del 1811<sup>8</sup> definisce il diritto di proprietà come la “facoltà di disporre a piacimento e ad esclusione di ogni altro della sostanza e degli utili di una cosa”. Ma soltanto il “diritto sulla sostanza della cosa congiunto col diritto sugli utili è proprietà piena ed indivisa”. Quando, invece, il diritto “sulla sostanza” e quello sugli utili competono a due diversi soggetti, chi detiene il diritto sulla sostanza è definito come “proprietario diretto” (*Obereigenthümer*), mentre colui al quale compete il diritto sugli utili è definito come “pro-

<sup>6</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 2.

<sup>7</sup> L'articolazione dell'imposta fondiaria in rusticale (o glebale) e nobile (o dominicale) testimonia, anche dal punto di vista lessicale, la persistenza e diffusione nel Tirolo, sia alla fine del secolo XVIII che oltre la metà del XIX, di forme di contratto agrario di origine medievale, alcune delle quali sono caratterizzate, appunto, dalla trasmissione ereditaria e dalla durata perpetua del possesso. Cfr. Giacomoni, Stenico, *Contributi e documenti*, p. 17; Leonardi, *Rapporti contrattuali*; Stenico, Welber, *Mezzolombardo*, pp. 113 e 116; Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 1-16.

<sup>8</sup> *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie* (ABGB), promulgato con patente sovrana del 1 giugno 1811, in vigore in Trentino dal 1815; cfr. Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, pp. 141-142.

“proprietario utile” (*Nutzungseigentümer*), e nessuno gode della proprietà piena. L’attribuzione a soggetti diversi del diritto “sulla sostanza” (comprendente, ad esempio, il diritto di percepire una rendita da locazione di un terreno agricolo) e di quello sugli utili (comprendente il diritto di coltivare, godendo dei relativi utili, un terreno preso in locazione) viene definito come “proprietà divisa”<sup>9</sup>. Dal punto di vista fiscale, quando i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta godono della piena proprietà, i beni, non gravati da prestazioni dominicali e cioè “liberi e franchi”, sono sottoposti alla sola steora rusticale. In presenza di “proprietà divisa”, invece, i beni posseduti e utilizzati dal “proprietario utile” sono sottoposti alla steora rusticale, mentre le rendite derivanti da prestazioni dominicali gravanti sui beni, percepite dal “proprietario diretto”, sono colpite dalla steora nobile.

Il sistema catastale teresiano tirolese prevede un complesso di operazioni: il censimento e la stima del valore dei beni da sottoporre all’imposta, il calcolo e la ripartizione proporzionale dei carichi fiscali (o “perequazione catastale”), l’aggiornamento continuo della stima e della titolarità del possesso dei beni (o “mantenimento dell’evidenza catastale”), l’esazione dell’imposta. Tali operazioni producono (e si fondano su) un complesso documentario impenniato su una particolare tipologia di registri, chiamati “catasti”<sup>10</sup>, (o, poiché l’imposta “rusticale” è quella alla quale principalmente si riferiscono, “catasti rusticali”<sup>11</sup>), riportanti l’elenco numerato dei beni soggetti a tale imposta, corredata di descrizioni dei beni, definizione dei possessori, valori di stima ed imponibili, quota d’imposta.

Così l’*Istruzione per tutti i Giudicij del Tirolo sul metodo di tassare tutti*

<sup>9</sup> Cfr. Hämmerle, *Manuale del codice civile*, artt. 354 e 357-360, pp. 303 e 310-313, e Braunedler, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung*, pp. 248-249 e 254. “Proprietario diretto” e “proprietario utile” sono le formule del Codice civile nella traduzione riportata da Hämmerle. Braunedler definisce le due forme della proprietà divisa come “superiore” e “inferiore”. La legislazione vigente in Tirolo nella prima metà del secolo XIX (nella traduzione ufficiale italiana), così come il Direttore della Computisteria provinciale, definiscono semplicemente come proprietari anche coloro che esercitano il solo dominio utile.

<sup>10</sup> Ma comprendente varie altre tipologie documentarie, quali: raccolte di atti relativi a operazioni di perequazione, “registri dei trasporti” (per l’aggiornamento dei nomi dei possessori e del valore dei beni), raccolte di “fassioni” (le dichiarazioni, presentate dai possessori, relative ai beni da sottoporre all’imposta).

<sup>11</sup> I catasti sono utilizzati anche per operazioni riguardanti la steora nobile, come richiesto dalla Circolare del Governo del 17 dicembre 1821, n. 23827, *Norme per rilevare a quanto ammonti la Steura dominicale* (pubblicata in B.L.P. 1821, n. 195), la quale ricorda che i catasti riportano la descrizione e il valore di stima delle prestazioni radicate su ciascun bene (sotto la forma di “annotazioni a margine”) e il valore imponibile delle stesse: per determinare la steora rusticale deve essere detratto, dal valore imponibile del bene, il valore imponibile relativo alle prestazioni dominicali non affrancabili su esso gravanti.

*te le realtà in riga alla Sovrana patente in ciò emanata lì 26 marzo 1777*<sup>12</sup> elenca i beni soggetti alla steora rusticale: castelli e palazzi, residenze nobili, case, tenute o masi, magazzini, fienili, stalle, osterie, birrerie, segherie, mulini, filatoi, orti, campi e “chiusure”, frutteti, prati, vigneti, peschiere, stagni, boschi comunali e privati, le “ischie” e le “alpi”. Nel 1828 Volie cita anche i diritti di caccia e pesca e le “arti e mestieri e diritti reali”, tra “le sostanze immobili, o considerate per tali” rispetto all’imposta rusticale. “Qualora dall’atto di concessione o dalla consuetudine del luogo non risultasse il contrario”, vengono di regola considerate come munite di diritti reali soggetti all’imposta le fabbriche di birra, le osterie, le concerie, le segherie, i mulini “comuni e da casa”, i filatoi, “ogni sorta di fucine”, i torchi per olio, i bagni pubblici, le “fornaci di pentolajo”, i laboratori “con pestoni” e con macchine idrauliche (“gualchere”)<sup>13</sup>.

Il valore catastale dei terreni è stimato prendendo in considerazione il valore medio di compravendita, secondo quanto stabilito con la Sovrana patente del 26 marzo 1777<sup>14</sup>, anche se l’imposta rusticale riguarda l’utilizzo dei beni (e dovrebbe quindi colpire la rendita potenzialmente derivante da tale utilizzo). Secondo Volie,

“il motivo, per cui fu ripartita la steora secondo il medio prezzo corrente e non già in base alla rendita netta di mezzo, è fondato nella natura del paese, ove i distretti riguardo al clima, alla situazione, al terreno ed ai prodotti tanto fra sé differiscono, che nel voler rilevare al netto la rendita di mezzo s’incontrerebbero insuperabili difficoltà (...). Oltre di ciò conviene prendere in considerazione, che in molti distretti il terreno è diviso in piccolissime porzioni, che esistono grandi diversità nella coltivazione, che oltre al prodotto primo da qualche terreno si può ritrarne un secondo ossia accessorio, e in fine che raramente possibil riesce il decidere, qual parte abbia nei prodotti il suolo, e qual l’industria”<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Riportata in *Cronologica sistematica compilazione*, II, p. 55.

<sup>13</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 2, 17, 38-40, 79-80. Volie definisce le “arti e mestieri e diritti reali” come attività imprenditoriali e relativi diritti di esercizio connessi con un bene immobile (i diritti sono soggetti all’imposta sia se connessi in modo inscindibile al bene immobile, sia se vendibili a parte rispetto all’immobile). Cfr. anche Brauner, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung*, pp. 256-258. Già l’ordinanza imperiale del 6 agosto 1774 relativa alla presentazione delle fassioni (riportata in *Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 36-43) poneva tra gli elementi da rilevare i “diritti reali” annessi a un edificio, “cioè di Osteria, Birraja, Fuccina, Segà, Molino e di qualsiasi altra denominazione”.

<sup>14</sup> Cfr. *Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 50-51 e 55-56. Per determinare il valore di stima saranno presi in considerazione anche i prezzi di compravendita effettivamente riscontrati per il ventennio 1760-1780.

<sup>15</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 3-5; cfr. anche Bonazza, *La misura dei beni*, p. 68.

Per quanto riguarda il valore degli edifici, le case di città e borghi “fornite di parti abitabili a pigione” sono anch’esse stimate secondo il prezzo medio di compravendita. Sono invece stimate secondo il valore della porzione di terreno che occupano (considerato al pari di terreno arativo della migliore qualità) le case di campagna, i conventi, i seminari, le canoniche, gli ospedali, “le castella e sedi di famiglie nobili”, “le case di villeggiatura, che servono solo a passarvi l'estate e che non sogliono esser locate; in fine le case degli operaj e dei così detti inquilini, abitate ordinariamente da gente povera e da artigiani, o locate loro”<sup>16</sup>.

Sono esenti dalla steora le chiese e i cimiteri, le fortificazioni e gli edifici appartenenti al demanio militare, gli ospedali militari<sup>17</sup>. Sono esenti dall’imposta anche i boschi di proprietà dello Stato e i beni soggetti ad utilizzo collettivo (pascoli, paludi, alpeggi e boschi), ma soltanto quando l’utilizzo collettivo è gratuito, cioè non sottoposto a una “stabilita contribuzione da pagarsi alla cassa comunale o Giurisdizionale”. Per quanto riguarda i boschi comunali, questi sono soggetti all’imposta, oltre che in presenza di una tassa comunale per l’utilizzo locale, anche quando la produzione eccedente le esigenze di legname “da fuoco e da fabbrica” della popolazione è tale da permetterne la vendita al di fuori del territorio comunale<sup>18</sup>. A partire dal 1818<sup>19</sup> sono regolamentate da vari provvedimenti normativi riduzioni o dilazioni di pagamento dell’imposta in seguito a calamità naturali comportanti diminuzioni di valore dei beni.

La steora nobile, o dominicale, colpisce, come detto, le prestazioni, quali censi, livelli e decime, in denaro o in natura, percepite dai “proprietari diretti”, quando tali prestazioni siano perpetue e non affrancabili<sup>20</sup>. Le modalità di calcolo definitive dei valori imponibili relativi alla steora nobile vengono stabilite con circolare del 22 febbraio 1783 e relativi “schiarimenti” del 14 giugno 1783: per il calcolo devono essere prese in considerazione sia le fassioni dominicali raccolte dagli anni Settanta, sia i dati riportati sulle “annotazioni a margine” dei catasti compilati dal 1777. “Anche in questo caso si decise di determinare gli estimi in base alla media dei proventi degli ultimi venti anni, determinati in base ai prezzi medi

<sup>16</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 36-39.

<sup>17</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 3.

<sup>18</sup> *Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 59-60 e Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 41-50. I beni comunali sono, in generale, soggetti all’imposta: Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 21.

<sup>19</sup> Cfr. Circolare governiale 3 aprile 1818, *Indennizzazione sulla Steora da accordarsi ai contribuenti per danni sofferti per innondazione o per incendio negli oggetti steorabili* (B.L.P. 1818, n. 60).

<sup>20</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 2.

dei generi utilizzati per le prestazioni in natura”<sup>21</sup>. Tra la fine del 1780 e il 1783 era stato intanto attuato, a cura di un Commissario inviato nelle diverse giurisdizioni tirolesi dalla Commissione perequatoria di Innsbruck e, per il territorio vescovile trentino, dai commissari Alberti e Lutti, il processo di rilevamento dei prezzi di compravendita degli enti steorabili e dei valori dei proventi dominicali.

“Infine, il 14 luglio 1783, fu proclamata l’abolizione del sistema di consolidazione della steora nobile con la steora comune: in altre parole, i proventi dominicali erano definitivamente separati, agli occhi del fisco, dal bene immobile al quale erano applicati, venivano registrati su repertori a parte (in assenza di catasti nobili, ci si accontentò di sommari provvisori) ed erano calcolati e versati autonomamente dai beneficiari”<sup>22</sup>.

Così Volie elenca gli “oggetti steorabili” soggetti alla steora nobile: “censi fondiari e signoriali (di *Vogtei*), censi a sussidio ed altrettali censi infrancabili, decime fisse ed indeterminate, carreggi, opere servili, retribuzioni alla cucina del padrone diretto ed altre simili prestazioni”, tra le quali sono evidenziati i livelli, “tanto frequenti nel Tirolo meridionale”, ma soltanto se non affrancabili, e quindi considerabili come “veri canoni ereditari”. Non sono sottoposti alla steora nobile, in quanto solitamente affrancabili, le prestazioni “che vestono la natura di” legati pii, salari, alimenti, imposte per spese comunali, e le prestazioni provenienti da mutui<sup>23</sup>. Per quanto riguarda i percettori delle prestazioni dominicali, all’epoca dell’attivazione del catasto teresiano sono censiti come “proprietari diretti”: dinasti feudali e famiglie con o senza (all’apparenza) titolo nobiliare, il Capitolo del duomo di Trento, chiese, canoniche, conventi, benefici, confraternite, enti ospedalieri/assistenziali, comunità<sup>24</sup>.

La steora nobile viene progressivamente meno con il perfezionamento, nella seconda metà del XIX secolo, del processo dell’“esonero del suolo”. Il processo, definito anche come “svincolamento della gleba”, consiste nella soppressione degli oneri o pesi che gravano sui fondi

<sup>21</sup> Bonazza, *La misura dei beni*, p. 73.

<sup>22</sup> Bonazza, *La misura dei beni*, p. 73.

<sup>23</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 2 e 53-54.

<sup>24</sup> L’elenco si basa soltanto su un primo e del tutto superficiale esame dei sommari nobili e delle raccolte di fassioni nobili settecentesche conservate presso l’Archivio provinciale di Trento. Per quanto riguarda gli enti assistenziali, cfr. Garbellotti, *Il patrimonio dei poveri*. Dopo la redazione dei primi sommari nobili si verificano mutamenti del quadro istituzionale, quali le soppressioni di “corporazioni religiose” e la secolarizzazione del Principato trentino (con la conseguente confisca delle rendite del Capitolo), i quali dovrebbero comportare variazioni nell’articolazione dei soggetti percettori di prestazioni dominicali.

(comprese le decime, i canoni e i livelli, in denaro o in natura) e nella liquidazione di un indennizzo, direttamente a coloro che percepivano le prestazioni o a una apposita cassa, il Fondo provinciale di esonero<sup>25</sup>. Con Patente imperiale del 7 settembre 1848<sup>26</sup> viene stabilita, per tutto il territorio imperiale, l'abolizione di "ogni peso fondiario", e con essa anche l'abolizione di ogni differenza tra fondi dominicali e rusticali. La norma sopprime tutti i rapporti di sudditanza e le servitù della gleba, e abolisce le prestazioni d'opera, di generi naturali, di denaro e qualsiasi altra prestazione dominicale. Chi deteneva beni soggetti agli oneri fondiari diviene titolare di proprietà "piena ed indivisa"<sup>27</sup>. Le prestazioni dominicali preesistenti devono essere indennizzate in denaro, ma solo per quanto riguarda le prestazioni in lavoro, in generi naturali o in denaro (o "prestazioni redimibili"), venendo escluso qualsiasi compenso per ogni altro rapporto di sudditela ("prestazioni semplicemente abolite"). Secondo la Sovrana Patente 20 ottobre 1848<sup>28</sup>,

"il carico della complessiva imposta prediale della provincia dovrà effettuarsi in modo uniforme, poiché furono tolte tutte le differenze fra fondi dominicali e rusticali, la qual cosa si otterrà nel Tirolo e Vorarlberg quando dal valore catastale dello stabile non vi si porti più in deduzione il capitale dominicale".

Per quanto riguarda i cosiddetti "novali" (i beni da sottoporsi all'imposta fondiaria ma non registrati sui catasti originari) l'Istruzione settecentesca "sul metodo di tassare tutte le realtà" cita soltanto i terreni incolti i quali, al tempo della stima catastale, fossero già stati in parte messi a coltura o fossero destinati ad essere messi a coltura<sup>29</sup>. La legislazione del

<sup>25</sup> Cfr. Hasslwanter, *Cenni del Dottor Hasslwanter*; Hasslwanter, *Cenni ulteriori del Dottor Hasslwanter*; e *Esposizione sommaria dei fondi provinciali*, pp. 79-81.

<sup>26</sup> Patente imperiale del 7 settembre 1848, *Abolizione del nesso di sudditela, e d'ogni peso fondiario* (B.L.P. 1848, n. 99).

<sup>27</sup> Cfr. anche Braunedler, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung*, p. 254.

<sup>28</sup> Sovrana Patente 20 ottobre 1848, riportata nel Decreto governativo 22 novembre 1848, n. 25402 imposte, *Emissione ed esazione delle imposte ed altri contributi diretti ed indiretti per l'anno camerale 1849* (B.L.P. 1848, n. 130).

<sup>29</sup> L'Istruzione citata richiede l'assoggettamento a imposta dei novali dieci anni dopo la relativa "divisione" o "terminazione" (la delimitazione dei confini del singolo appezzamento). Un processo tipico di formazione dei novali nel secolo XVIII è quello costituito dalla suddizione e assegnazione a singole famiglie di terreni comunitari (solitamente terreni di scarsa resa economica, o paludi bonificate). Per quanto riguarda i processi di formazione dei novali e le dinamiche, anche normative, riguardanti la messa a coltura di nuovi terreni, cfr. Patente sovrana 30 dicembre 1768 e *Ordinazione intorno agli inculti* dell'8 maggio 1772 (B.L.P. 1821, n. 205); Circolare governiale 18 febbraio 1820, n. 3508-759, *Steura*

*Vormärz* prende in considerazione anche i fabbricati, i canoni radicati sui fondi, e, in generale, tutti gli enti steorabili non ancora soggetti all'imposta o stimati a un valore molto inferiore a quello acquisito in seguito. La Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108<sup>30</sup>, definisce analiticamente la categoria dei novali, comprendente: i “fondi e siti comunali inculti”, ceduti a titolo di concessione, vendita o spartizione per essere ridotti a coltura; i terreni inculti recentemente ridotti a coltura (“cioè convertiti in un campo, in un prato, in un vigneto o simile onde essere ridotti a frutto”) senza passaggio di proprietà; i terreni che “furono assegnati a qualcuno come inculti (denominati come pascoli, macchia, palude o simili)”, poi ridotti a coltura acquisendo un valore steorabile molto superiore a quello originario; gli edifici di nuova costruzione e quelli passati da una condizione di esenzione dalla steora a una nuova destinazione d’uso non più esente; i “rami d’industria reale” (le attività imprenditoriali ed i relativi diritti di esercizio connessi con un bene immobile) non compresi “nell’antecedente coscrizione steorale”.

Per quanto riguarda la determinazione e quantificazione dell'imposta fondiaria teresiana, l'unità di misura della quota di imposta a carico delle singole giurisdizioni e comunità tirolesi è il “fante steorale” (dal tedesco *Steuerknecht*), calcolata in origine sul costo del mantenimento mensile di un militare di professione, in base a norme comprese nel *Landlibell* del 1511<sup>31</sup>. Anche nel sistema teresiano l'importo dell'imposta fondiaria a carico della provincia tirolese è suddiviso in quote predeterminate a carico delle singole giurisdizioni, espresse appunto in fanti steorali. La quota di imposta a carico di ogni singolo contribuente è determinata, per quanto riguarda i beni che un soggetto possiede in una giurisdizione, da un rapporto tra i valori di stima di tutti i beni soggetti a steora presenti nella giurisdizione stessa. Tale rapporto è volto a raggiungere la quota di imposta predeterminata a carico della giurisdizione suddividendone il peso tra tutti gli “enti steorabili”, in modo proporzionale rispetto al valore di stima catastale<sup>32</sup>. La quota di steora è poi articolata in “termini”,

---

degli inculti ridotti a cultura (B.L.P. 1820, n. 26); Notificazione governiale 27 ottobre 1826, *Potere delle Autorità politiche, e di quelle camerali nell'accordare a qualcuno terreni inculti, o permessi di fabbriche, e nello stabilire la tassa fondiaria e forestale* (B.L.P. 1826, n. 140); Forenza, *Paludi perginesi*, pp. 39-130, 222-243; Gorfer, *L'uomo e la foresta*, pp. 132-138; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 23-53 e 116; Stenico, Welber, Mezzolombardo, pp. 197-199.

<sup>30</sup> Circolare governiale 6 ottobre 1826, n. 18026-2108, *Si eccita chiunque a portare giusta il prescritto della polizza (Fassione) steurale i novali non per anche assoggettati alla Steura prediale* (B.L.P. 1826, n. 133).

<sup>31</sup> Cfr. Bonazza, *La misura dei beni*, p. 43 e *Il Landlibell del 1511*.

<sup>32</sup> Bonazza, *La misura dei beni*, p. 83.

vocabolo corrispondente, nella fase di impianto del catasto teresiano, al numero di rate, e quindi di scadenze di pagamento, della steora. Nella fase iniziale di utilizzo del teresiano, dal 1784, ogni fante d'imposta deve pagare tre “termini”, uno per il pagamento degli interessi sul debito del paese, uno per le spese di amministrazione pubblica, e un terzo termine aggiuntivo, inizialmente definito come straordinario (per soddisfare il “postulato del Sovrano”), ma poi mantenutosi stabilmente. Ogni “termine” è quantificato nell’importo di 18 fiorini, per un totale annuo di 54 fiorini in valuta del Tirolo<sup>33</sup> per ogni fante d’imposta, pagabili in due rate da un termine e 1/2 ciascuna, cioè di 27 fiorini ciascuna (il “termine” non corrisponde più, quindi, alla scadenza della rata, ma ad una frazione di 18 fiorini dell’importo annuale di steora per ogni fante d’imposta). Nel 1828 i “termini” sono sei, pagabili in quattro rate di 1 termine e 1/2 ciascuna<sup>34</sup>. L’Ordinanza del Ministro di finanza 11 gennaio 1850<sup>35</sup> comporta un’addizionale sull’imposta fondiaria del 33 e 1/3 %, corrispondente a un aumento di altri due termini dell’imposta. Un altro “termine” di aumento viene stabilito con Ordinanza imperiale 13 maggio 1859<sup>36</sup>. Ulteriori aumenti dell’imposta vengono stabiliti con le successive leggi di finanza, per mezzo delle quali vengono annualmente sancite le modalità di commisurazione delle imposte dirette. Ad esempio, la Legge del 26 luglio 1865<sup>37</sup> raddoppia l’addizionale straordinaria sancita dall’Ordinanza del 1859 e rimasta fino ad allora in vigore.

<sup>33</sup> I valori monetari riportati sui registri catastali dell’ultimo quarto del secolo XVIII, compreso l’importo dell’imposta, sono espressi in “valuta del Tirolo”, composta da fiorini (fl.), carantani o *Kreuzer* (k.), quattrini (q.) e perner (pr.): un fiorino è costituito da 60 carantani, un carantano da 5 quattrini, un quattrino da 10 perner. Nel *Vormärz* restano espressi in “valuta del Tirolo” i valori di stima e imponibili, mentre, fino alla fine del 1857, l’importo dell’imposta è espresso in “valuta viennese moneta di convenzione” (V.V.M.C.), anch’essa articolata in fiorini, carantani, quattrini e perner. Dalla fine del 1857 alla cessazione del catasto teresiano l’importo dell’imposta è espresso in “valuta austriaca” (ö.W.), composta da fiorini e *Neukreuzer* (o “soldi”): un fiorino è costituito da 100 *Neukreuzer*. Per quanto riguarda l’imposta fondiaria nel sistema del catasto “stabile” e le altre imposte dirette, dal 1892 la valuta di riferimento è la corona (Krone), divisa in 100 *Heller*. Per le informazioni sulle valute cfr. *Tavole di ragguaglio*, pp. 18-20; Casetti, *Storia di Lavis*, pp. XIV-XV; Grandi, Leonardi, Pastori Bassetto, *Popolazione, assistenza e struttura agraria*, p. 10.

<sup>34</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 91.

<sup>35</sup> Ordinanza del Ministro di finanza 11 gennaio 1850, con cui viene promulgata ed attuata dal giorno della seguente promulgazione la norma per l’esecuzione della sovrana patente 29 ottobre 1849, concernente l’imposta sulla rendita (B.L.I. 1850, n. 10).

<sup>36</sup> Ordinanza imperiale 13 maggio 1859 con cui si ordina una straordinaria addizionale alle imposte dirette per la durata delle circostanze prodotte dagli avvenimenti della guerra (B.L.I. 1859, n. 88).

<sup>37</sup> Legge 26 luglio 1865, *Legge di finanza per l’anno 1865* (B.L.I. 1865, n. 54).

## *L'imposta fonciaria nel sistema del catasto stabile*

Il “catasto stabile austriaco”, o “catasto austriaco”, è un sistema catastale relativo all’imposta fonciaria, regolamentato a livello imperiale con Sovrana patente 23 dicembre 1817<sup>38</sup> ma attivato nel Tirolo soltanto negli anni Ottanta del secolo XIX, quando venne a sostituire il sistema teresiano.

“Nel 1861 la mappatura del territorio era completa. Non si trattava ancora, però, del nuovo catasto trentino-tirolese, in quanto mancava l’elemento essenziale: la determinazione della rendita e l’attribuzione della stima (...). Solo negli anni Ottanta (nel 1887 nel caso di Trento) fu perciò possibile procedere, anche se soltanto per le particelle fonciarie, mentre rimanevano esenti dalla nuova imposta gli edifici (...). A questo punto entrava in vigore anche in Tirolo, a settant’anni dalla sua promulgazione, il catasto stabile austriaco”<sup>39</sup>.

La norma del 1817 intendeva affrontare “la sproporzione risultante a danno d’interi provincie, distretti, comuni, non che dei singoli contribuenti dal ripartimento della Steura fonciaria” secondo i diversi sistemi catastali allora vigenti. Si intendeva dunque attuare “un sistema di contribuzione fonciaria equo nei suoi principi, e stabile nella sua applicazione”. La norma prevede la definizione del valore catastale dei fondi e dei fabbricati “per mezzo di geometrica misura, e formazione di mappe, e per mezzo della stima”. Per ogni comune deve essere allestita una mappa, la quale deve riportarne la “estensione, i confini, ogni superficie situata entro i medesimi secondo la diversità del genere della cultura, del proprietario, dei confini naturali, od artificiali, nella sua situazione topografica, figura e misura”. Si costituisce dunque un catasto “geometrico-particellare”<sup>40</sup>, cioè “una realizzazione fondata sulla misurazione dei beni a opera di esperti e secondo criteri geometrici, preceduta dalla suddivisione del territorio in particelle catastali e accompagnata dalla formazione di carte per il riscontro topografico”<sup>41</sup>. La fase preliminare di impianto del catasto stabile, comprendente la mappatura del territorio e

---

<sup>38</sup> Sovrana patente 23 dicembre 1817, *Patente relativa alla rettificazione della Steura fonciaria* (B.L.P. 1817, n. 98).

<sup>39</sup> Bonazza, *La misura dei beni*, p. 102. La tenuta in evidenza del catasto teresiano, prova certa del suo utilizzo quale strumento per il prelievo fiscale, è attestata fino al 1882-1883.

<sup>40</sup> A differenza del suo predecessore teresiano, che non prevedeva rappresentazioni cartografiche.

<sup>41</sup> Bonazza, *La misura dei beni*, p. 10.

la redazione di protocolli provvisori delle particelle, si svolge nel Tirolo tra il 1853 ed il 1861<sup>42</sup>.

Per quanto riguarda la definizione dell'imposta fondiaria nel sistema del catasto stabile, è prevista una ripartizione proporzionale del carico fiscale complessivo, determinato annualmente. La legge del 1817 stabilisce infatti che

“verrà imposta la Steura fondiaria nella somma, che annualmente verrà da Noi determinata e richiesta giusta i bisogni dello Stato, fissa restando la massima, che ogni provincia, ogni Circolo, ogni distretto, ogni comune ed ogni singolo possessore di fondi, o di case debba pagare allo Stato a titolo di Steura fondiaria una parte proporzionata alla somma fissata, e consistente in un tanto per cento della rendita netta”<sup>43</sup>.

Il valore catastale dei singoli fondi agricoli è determinato dalla rispettiva rendita, stimata prendendo in considerazione “tutti i frutti calcolati in denaro, dei quali può essere capace la superficie della terra secondo l'ordinario metodo di coltivazione”. Deve a tale fine essere rilevato “in quante classi dividasi nel circondario della Comune relativa, in ragione colla naturale qualità del fondo, la superficie di ogni ramo di coltura cioè dei terreni arativi, dei prati, delle vigne, dei pascoli, dei boschi ecc.”. La rendita netta di “una determinata misura di superficie di ciascun ramo di coltura, e di ciascuna classe del medesimo” viene determinata stimandone la produzione ordinaria annuale e attribuendo a tale produzione un valore medio in denaro, dal quale si devono dedurre le spese stimate per la coltivazione. Il valore catastale viene attribuito, “per una data misura di superficie di ciascun genere di coltura e di ciascuna classe della medesima”, “ai singoli terreni di ciascun possidente nel Comune in ragione dell'area, ch'essi occupano dopo che ciascuno dei medesimi sarà stato posto secondo il genere della sua coltura nella classe, cui appartiene, avuto riflesso alla posizione, ed alla qualità del terreno”.

La norma del 1817 definisce anche il sistema delle esenzioni dall'imposta fondiaria.

“Le qualità personali del possessore di un fondo, o di una casa non danno alcun titolo di esenzione dalla Steura fondiaria. Andranno però esenti dalla medesima: a) tutte le superfici dalle quali non si può ricavare alcun utile in via di produzione originaria, come montagne sterili, strade pubbliche, fiumi, e canali; b) i cimiterj, finché sono destinati a tal uso; c) gli

<sup>42</sup> Cfr. *Instruktion zur Ausführung*, pp. 15-20, e Bonazza, *La misura dei beni*, p. 15.

<sup>43</sup> Sovrana patente 23 dicembre 1817 (come nota 38).

edifici dello stato, le chiese, le caserme, e gli spedali militari (...) Qualora accadessero degli infortuni derivanti dagli elementi, che distruggessero per sempre l'oggetto, sopra del quale cade la Steura fondiaria, come sarebbero i casi di terreni portati via dalle acque, o sprofondati, di edifici inceneriti ecc., l'oggetto colpito dall'infortunio non verrà più calcolato tra di quelli che sono soggetti alla Steura (...). Qualora i detti infortuni derivanti dagli elementi distruggessero per qualche tempo tutta, o una parte della rendita netta, l'imposta prediale verrà temporaneamente o per intero od in parte rimessa”<sup>44</sup>.

Dal 1869 il catasto austriaco perde la definizione di “stabile”, dovuta all’originaria impostazione dettata dalla norma del 1817, la quale prevedeva una “stima stabile” dei beni; infatti, con Legge 24 maggio 1869<sup>45</sup> viene decretata la revisione della classificazione dei terreni ogni quindicennio, e viene regolamentata la determinazione delle tariffe catastali, basate sul reddito netto imponibile, sulle qualità di coltura e sulle categorie di classificazione. La Legge 6 aprile 1879<sup>46</sup> ribadisce che il complesso totale dell’imposta fondiaria, stabilito ora per legge ogni quindicennio, deve essere ripartito proporzionalmente tra le singole province, tra i singoli comuni e infine tra i singoli fondi soggetti all’imposta (in base alla rendita imponibile stimata). La Legge 28 marzo 1880<sup>47</sup> specifica come l’importo dell’imposta sulle singole particelle fondiarie non possa essere aumentato prima della revisione periodica della classificazione dei terreni. Con Legge 23 maggio 1883<sup>48</sup> e con Ordinanza del Ministero delle finanze 11 giugno 1883<sup>49</sup> vengono sancite nuove disposizioni per l’aggiornamento delle stime e la tenuta in evidenza del catasto. Con Legge 12 luglio 1896<sup>50</sup> vengono ridefinite le riduzioni dell’imposta fondiaria attribuibili in occasione di calamità naturali.

---

<sup>44</sup> Sovrana patente 23 dicembre 1817 (come nota 38).

<sup>45</sup> Legge 24 maggio 1869, *sulla regolazione dell’imposta fondiaria* (B.L.I. 1869, n. 88).

<sup>46</sup> Legge 6 aprile 1879, *concernente modificazioni della legge 24 maggio 1860* (B.L.I. n. 88) *sulla regolazione dell’imposta fondiaria e sulla soppressione della legge 15 dicembre 1875* (B.L.I. n. 154) (B.L.I. 1879, n. 54).

<sup>47</sup> Legge 28 marzo 1880, *concernente modificazioni e disposizioni suppletorie alla legge 6 aprile 1879* (B.L.I. n. 54) *sulla regolazione dell’imposta fondiaria* (B.L.I. 1880, n. 34).

<sup>48</sup> Legge 23 maggio 1883, *Tenuta in evidenza del catasto dell’imposta fondiaria* (B.L.I. 1883, n. 83).

<sup>49</sup> Ordinanza del Ministero delle finanze 11 giugno 1883, *Esecuzione della legge 23 maggio 1883* (B.L.I. n. 83) *sulla tenuta in evidenza del catasto dell’imposta fondiaria* (B.L.I. 1883, n. 91).

<sup>50</sup> Legge 12 luglio 1896, *concernente la depennazione dell’imposta fondiaria a motivo di danneggiamento del reddito naturale in seguito ad avvenimenti naturali* (B.L.I. 1896, n. 118).

Con il nuovo sistema catastale l’imposta fondiaria non è articolata in rusticale e nobile. Già la norma del 1817 escludeva le prestazioni dominicali dalla determinazione dei valori catastali:

“La stima tanto dei terreni quanto degli edifici sì farà senza riguardo agli obblighi personali del proprietario, o del possessore verso terze persone, siano poi essi personali, ovvero ipotecati sullo stabile. I debiti di capitali, livelli in denaro, obblighi di prestazioni in natura, di giornate di lavoro, o di decime, da qualsivoglia titolo essi provengano non verranno affatto contemplati nella stima della rendita netta del terreno”<sup>51</sup>.

All’imposta è soggetta la rendita media (come definita a partire dalla stima catastale) derivante dalla proprietà della terra e degli impianti, costruzioni e altri miglioramenti stabilmente incorporati nel fondo. Come già nel sistema teresiano, non è individuato ai fini fiscali il reddito effettivo derivante dalla coltivazione in proprio, o in economia. Ricade invece nel sistema delle “imposte personali dirette” il reddito agrario industriale, cioè il reddito spettante a chi (proprietario o meno del terreno) impiega capitali mobili asportabili dal fondo e la propria opera di direzione industriale<sup>52</sup>.

### *Le imposte casatico per classi e casatico-pigioni*

L’imposta casatico-classi viene istituita a livello imperiale con Patente sovrana del 23 febbraio 1820, ma nel Tirolo, finché vige il catasto teresiano, essa è compresa nell’imposta fondiaria<sup>53</sup>. L’imposta casatico-classi è un’imposta sulla proprietà di edifici, commisurata in base a tariffa per classe di qualità del fabbricato. La classe di ciascun edificio dipende dal numero dei piani e dal numero delle stanze abitabili, a qualunque uso destinate, escluse le cucine, le cantine, i granai e altre pertinenze<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Sovrana patente 23 dicembre 1817 (come nota 38).

<sup>52</sup> Cfr. Matteucci, *L’unificazione tributaria*, pp. 280-281. Il catasto fondiario austriaco è tuttora in uso nella regione Trentino-Alto Adige, anche in quanto strettamente connesso con il sistema di pubblicità immobiliare del libro fondiario, introdotto nel Tirolo con Legge 17 marzo 1897, *concernente l’impianto di libri fondiari...* (B.L.P. 1897, n. 9) e mantenuto in vigore dopo il primo conflitto mondiale con R.D. 28 marzo 1929, n. 499, *disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie* (G.U. 18 aprile 1929, n. 91).

<sup>53</sup> La quale colpisce le case di città e borghi, secondo il prezzo medio di compravendita, e le case di campagna, secondo il valore agricolo della porzione di terreno occupata: Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 36 e 39.

<sup>54</sup> Cfr. Matteucci, *L’unificazione tributaria*, p. 283. Con norma del 1890 viene specificato co-

Con Legge 9 febbraio 1882<sup>55</sup> viene stabilito che l'imposta sulle pigioni (anch'essa istituita con Patente sovrana del 23 febbraio 1820), la quale colpiva i redditi da affitto soltanto nelle città maggiori, sia estesa a tutte le località nelle quali almeno la metà dei fabbricati sia data a pigione, ed a tutte le case locate nella loro interezza (in qualunque luogo si trovino). L'imposta casatico-pigioni colpisce con aliquote percentuali diverse da zona a zona il reddito netto imponibile derivante dalle locazioni. Restano soggetti all'imposta casatico-classi, per quanto riguarda gli edifici con vani ceduti in affitto, soltanto i fabbricati composti di non più di tre vani abitabili, inseriti nella classe di tariffa più bassa e nei quali abiti anche il proprietario, oltre agli affittuari.

#### *Le imposte “personale” e “delle classi”*

Con Patente sovrana 23 agosto 1817<sup>56</sup> vengono introdotte anche nel Tirolo e Vorarlberg le steore delle classi e personale (introdotte negli stati ereditari austriaci con patenti sovrane 1 novembre 1799 e 20 agosto 1806).

La steora delle classi colpisce le rendite provenienti da salari, pensioni, interessi da obbligazioni di fondi pubblici e da capitali investiti presso privati, le rendite che i privati percepiscono da privati in forza di contratti o altri obblighi legali, tutte le rendite derivanti da attività commerciali, artigianali e industriali. Sono esentati dall'imposta gli impiegati e pensionati dello Stato, tutte le persone addette alla pubblica istruzione, i militari, gli invalidi, le vedove dei militari caduti in battaglia. Le fassioni relative all'imposta devono essere presentate alle autorità politiche distrettuali, e da queste al Capitanato circolare. Con la Circolare del Governo del 26 febbraio 1818<sup>57</sup> vengono assoggettate all'imposta delle classi anche le rendite di comuni, corporazioni, fondazioni e chiese (la dichiarazione di tali rendite è di competenza degli amministratori dei rispettivi beni: capicomune, amministratori di fondazioni ecc.).

---

me l'esenzione dall'imposta riguardi anche “capanne alpine e casolari di vigneti, in quanto essi servano solo temporaneamente da abitazioni per il personale dell'economia del possidente”; cfr. Bazzanella, *Manuale d'ufficio*, p. 796.

<sup>55</sup> Legge 9 febbraio 1882, *concernente alcune modificazioni delle leggi sull'imposta dei fabbricati* (B.L.I. 1882, n. 17).

<sup>56</sup> Patente sovrana 23 agosto 1817, *Patente relativa all'introduzione della Steura personale, e delle classi* (B.L.P. 1817, n. 62).

<sup>57</sup> Circolare del Governo del 26 febbraio 1818, *Ulteriori istruzioni, e regole da osservarsi dagl'individui soggetti alla Steura delle classi e personale nel dare le loro dichiarazioni, e nel calcolare la Steura* (B.L.P. 1818, n. 33).

La steora personale, di importo prefissato, colpisce “senza distinzione di stato, di rango, o di sesso tutti i nostri sudditi, e abitanti nella provincia” di età superiore ai 15 anni. Sono esentati dall’imposta i militari e i relativi familiari a carico e “quelle persone, che potranno provare con attestati dei loro pastori d’anime, di essere per età, o per infermità, incapaci di guadagnarsi il proprio sostentamento”. Una Circolare del Governo del 28 febbraio 1820<sup>58</sup> richiama due decreti della Cancelleria aulica riunita, con i quali si stabilisce che nel Tirolo l’imposta personale venga divisa in due classi: la seconda classe, comprendente “servi”, “serve” ed “operai”, paga un’imposta di 15 carantani; la prima classe, comprendente tutti gli altri cittadini, paga un’imposta di 30 carantani.

La Circolare del 26 febbraio 1818 specifica: “la Steora personale non sta in alcuna connessione colla Steora delle classi”; l’esenzione dall’una non comporta l’esenzione dall’altra, il pagamento dell’una non esenta dal pagamento dell’altra.

L’imposta personale e quella delle classi cessano a partire dall’1 novembre 1829, in seguito a Sovrana risoluzione del 25 maggio 1829, notificata nel Tirolo con Circolare governiale 11 ottobre 1829, n. 3155<sup>59</sup>.

### *L’imposta d’industria e l’imposta sulle rendite*

La steora d’industria è un’imposta diretta, introdotta e regolamentata nel Tirolo, a partire dall’1 novembre 1817, con Sovrana patente del 20 giugno 1817<sup>60</sup>. Al pagamento della steora sull’industria sono soggetti i titolari di attività economiche imprenditoriali e professionali, classificate in quattro “sezioni”:

- sezione I, comprendente la “classe dei fabbricanti” e “specialmente tutti gli individui muniti di autorizzazione sovrana”, cioè le grandi attività industriali e commerciali, le quali detengono il diritto di stabilire depositi dei prodotti in tutta la Monarchia;
- sezione II, comprendente la “classe dei negozianti”, cioè a) tutti i soggetti muniti di diritto di esercizio di commercio, “sia poi questo diritto personale, radicato, od alienabile”, b) tutti i soggetti “che in-

<sup>58</sup> Circolare del Governo del 28 febbraio 1820, n. 5740-806 e 4087-883, *Divisione della Steura personale in 2 classi, e termini del pagamento* (B.L.P. 1820, n. 33).

<sup>59</sup> Circolare governiale 11 ottobre 1829, n. 3155, *Abolizione della presente Steura personale e delle classi*, pubblicata in B.L.P. 1829, n. 55.

<sup>60</sup> Sovrana patente del 20 giugno 1817, *Patente relativa all’introduzione della Steura d’industria*, pubblicata in B.L.P. 1817, n. 18. Sulla normativa relativa ad imprese ed imprenditori nel *Vormärz*, cfr. Brauneder, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung*, pp. 253-263.

- traprendono un traffico con prodotti di campagna, c) i commercianti all'ingrosso;
- sezione III, comprendente le arti e mestieri, cioè: le persone “munite di patenti semplici di fabbrica”, le persone “munite di patenti semplici d’industria” (cioè le industrie di ambito locale); “i merciaj, gli aventi banchetto, e quelli che esercitano il traffico vagante, girando per le case”, o commercianti ambulanti; i soggetti che, “nella loro arte, o mestiere sono muniti di patente di maestro”; tutti i “mestieri liberi nelle città, in quanto che, chi li esercita, ritragga dai medesimi una esistenza indipendente tra gli altri cittadini, ed in quanto che i detti mestieri non siano fondati sopra un qualche rapporto di servizio”;
  - sezione IV, comprendente le attività economiche le quali “hanno per oggetto la prestazione di un servizio, ovvero la cessione di una cosa in usufrutto temporario”, cioè: gli istruttori privati, come i maestri di ballo, di musica, di scherma, di lingue, i padroni di istituti di educazione, le occupazioni connesse con l’istruzione nelle località sopra i 4000 abitanti; mediatori, procuratori, sensali di borsa, notai, agenti, avvocati, portalettore di commercio e simili; “chi trasporta persone, o cose da un luogo all’altro, come carrettieri, carrozzieri a nolo, portantini, vetturini e simili”.

Ogni sezione è articolata ulteriormente in diversi scaglioni, o “classi”, di imposta. L’importo dell’imposta è inoltre articolato in quattro ulteriori scaglioni, relativi rispettivamente il primo alle città di Innsbruck, Trento e Bolzano, il secondo alle città e borghi dai 4000 abitanti in su, il terzo alle località dai 1000 ai 4000 abitanti, il quarto alle località sotto i 1000 abitanti.

Sono esenti dall’imposta: le attività agricole, se limitate alla produzione e vendita delle materie prime; “tutti i lavoratori ausiliari, vale a dire quelli, che sotto il nome di famiglј, garzoni, o lavoranti, servi, soggetti e simili, travagliano per un artista, od un intraprenditore contro una mercede pattuita o a determinati periodi di tempo, o dietro gli eseguiti lavori”; gli operai ed i lavoratori retribuiti a giornata; i dipendenti dello Stato “o di un qualche istituto riconosciuto per pubblico dallo Stato”; gli scrittori e gli esercenti arti liberali; “i medici, chirurghi, le mammane ed in generale tutte quelle occupazioni, che hanno per oggetto la guarigione interna od esterna degli uomini e delle bestie, e che sono tollerate e permesse dall’amministrazione dello Stato”; le occupazioni connesse con l’istruzione nei borghi e paesi sotto i 4000 abitanti.

A partire dall’entrata in vigore della norma chiunque eserciti un’attività soggetta all’imposta deve essere munito di una “cedola della steora d’industria”, valida per tre anni (anche come requisito per l’autorizzazione all’attività).

Con Sovrana patente del 20 giugno 1817<sup>61</sup> sono adottati dei criteri aggiuntivi per stabilire l'importo dell'imposta e l'appartenenza ad una delle diverse classi d'imposta: la maggiore o minore consistenza dei mezzi di produzione industriale, il genere dell'occupazione o dell'industria, il tipo di località dove l'attività si svolge (più o meno economicamente favorevole), il numero degli occupati e la consistenza del capitale impiegato. Nelle città di Innsbruck, Bolzano e Trento chi esercita più di un genere di attività è tenuto a pagare separatamente la steora per ognuna delle attività svolte. Negli altri luoghi si può invece fare riferimento ad unica cedola steorale, pagando l'imposta soltanto per l'attività dalla classificazione più alta. Le cedole steorali e la commisurazione dell'imposta si riferiscono esclusivamente al luogo dove si esercita l'arte o il ramo d'industria soggetto alla steora, senza riguardo al domicilio del contribuente. Per le attività di commercio ambulante la cedola steorale viene rilasciata dal capitanato circolare.

Con Circolare del Governo del 24 luglio 1817<sup>62</sup> vengono ampliate, rispetto a quanto sancito dalla norma del 20 giugno, le categorie esenti dall'imposta, comprendenti anche: gli impiegati dei giudizi patrimoniali e civici, i maestri di posta, i venditori e produttori di sale per conto dell'erario, i fabbricanti di polvere da sparo e salnitro; le miniere, le fucine di ferro, di acciaio, di piombo, ed altre, le quali pagano un diritto di concessione; le attività che si esercitano per conto dell'erario; le carbonaie (“esse sono da considerarsi come una industria spettante all'agricoltura, e come tali vanno esenti dalla Steora d'industria”).

Con Ordinanza del Ministro di finanza 11 gennaio 1850<sup>63</sup> viene introdotta nel Tirolo l'imposta sulle rendite. L'imposta colpisce le rendite provenienti da lavoro e da capitali, ripartite in tre classi :

- Classe I, rendite provenienti: dal commercio, dall'industria ed in genere dalle arti e professioni soggette alla tassa sull'industria e commercio; dall'esercizio delle miniere o fucine; dai profitti da affitti ed appalti;
- Classe II: rendite, profitti, assegni e stipendi provenienti da lavoro o prestazione d'opera non soggetti all'imposta industriale;

<sup>61</sup> Cfr. Circolare del Governo del 14 luglio 1817, *Introduzione della Steora austriaca d'Industria cominciando coll'anno militare 1818*, pubblicata in B.L.P. 1817, n. 18.

<sup>62</sup> Circolare del Governo dei 24 luglio 1817, *Istruzione pei Magistrati politici e pei Giudizj nel Tirolo e Vorarlberg intorno al modo di compilare le tavole per la Steura austriaca d'industria, e per la di lei esazione, cominciando dall'anno militare 1818*, pubblicata in B.L.P. 1817, n. 33.

<sup>63</sup> Ordinanza del Ministro di finanza 11 gennaio 1850, con cui viene promulgata ed attuata dal giorno della seguita promulgazione la norma per l'esecuzione della sovrana patente 29 ottobre 1849, concernente l'imposta sulla rendita, pubblicata in B.L.I. 1850, n. 10.

- Classe III: interessi su capitali, compresi quelli investiti in fondi pubblici, e pensioni vitalizie.

Sono esenti da imposte: nella classe I, le rendite dei contribuenti iscritti nella classe più bassa dell'imposta sull'industria<sup>64</sup> e i piccoli fittavoli; nella classe II, le rendite fino a 600 fiorini; nella classe III, le rendite percepite da casse di risparmio e le persone con rendita fino a 300 fiorini.

L'imposta sulle rendite colpisce alcune rendite in quanto non colpite dall'imposta d'industria; inoltre l'importo versato per quest'ultima viene detratto dall'importo dovuto per l'imposta sulle rendite, la quale funge così da imposta suppletoria rispetto all'imposta d'industria.

I contribuenti soggetti all'imposta sono tenuti a notificare la loro rendita (gli stipendi annuali devono essere notificati anche dalle amministrazioni, dalle società e dai privati che li corrispondono). Le notifiche delle rendite imponibili devono essere ricevute ed esaminate da Commissioni distrettuali, addette anche alla commisurazione dell'imposta e sottoposte ad una Commissione provinciale. Le commissioni distrettuali e provinciale hanno vita brevissima, sostituite rispettivamente dagli uffici delle imposte e dalle Direzioni provinciali di finanza.

### *Le imposte personali dirette*

L'imposta d'industria e quella sulle rendite vengono riformate con Legge 25 ottobre 1896<sup>65</sup> e con decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1897<sup>66</sup>, norme con le quali viene istituito il nuovo sistema delle “imposte personali dirette”, destinato a restare in vigore nelle “nuove provincie” fino al gennaio del 1924<sup>67</sup>. Le imposte personali dirette sono costituite da: l'imposta generale sull'industria, l'imposta sull'industria “delle imprese soggette a pubblica resa di conto”, l'imposta sulle rendite da capitali, l'imposta sulla rendita personale, l'imposta “sugli emolumenti maggiori di servizio” (o imposta sugli stipendi).

L'imposta generale sull'industria colpisce, nella formulazione della

---

<sup>64</sup> Cioè le persone “munite di patenti semplici di fabbrica” e di “patenti semplici d'industria”, le industrie di ambito locale ecc.

<sup>65</sup> Legge 25 ottobre 1896, *concernente le imposte personali dirette* (B.L.I. 1896, n. 220).

<sup>66</sup> Decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1897, *Norma d'esecuzione alla Legge 25 ottobre 1896*, B.L.I. n. 220 (B.L.I. 1897, n. 35). Cfr. anche Decreto del Ministero delle finanze 24 aprile 1897, *Norma d'esecuzione alla legge 25 ottobre 1896*, B.L.I. n. 220, *concernente le imposte personali dirette. Capitolo VI, concernente disposizioni generali* (B.L.I. 1897, n. 110).

<sup>67</sup> Come modificato definitivamente con Legge 23 gennaio 1914 (B.L.I. 1914, n. 13).

norma del 1896, chiunque “esercita una impresa industriale o una occupazione che tende al guadagno”. Non soggiacciono all’imposta le “imprese soggette a pubblica resa di conto”, “le occupazioni esercitate nel rapporto di servizio verso salario o mercede”, “l’esercizio dell’economia agricola e forestale, compresa l’orticoltura, la caccia e la pesca”.

L’imposta sull’industria “delle imprese soggette a pubblica resa di conto”, cioè a carico di società, “colpiva i redditi relativi accertati sulla base dei bilanci, con aliquote progressive varianti dal 2 e 1/2% al 10% secondo la natura dell’impresa; le società per azioni pagavano inoltre un supplemento del 2% o 4% quando i dividendi superavano il 10% o rispettivamente il 15% del capitale investito.

All’imposta sulle rendite da capitali è soggetto “chiunque percepisce proventi da enti o diritti patrimoniali”, a meno che tali rendite non siano già direttamente colpite dalle imposte fondiaria, casatico, sull’industria o sugli stipendi. Sono in particolare soggetti all’imposta gli interessi e le rendite da obbligazioni di Stato e di fondi pubblici e gli interessi di tutti gli altri prestiti, crediti o altri capitali (“pubblici o privati, documentati o non documentati, assicurati o non assicurati”)<sup>68</sup>. “L’imposta sulle rendite (da capitali e affini, senza concorso di lavoro) era mitissima, non importando, in massima, che il 2% dei cespiti che vi sono soggetti”<sup>69</sup>.

L’imposta sulla rendita personale colpiva, con aliquote progressive, le rendite delle persone fisiche eccedenti le 1600 corone. L’imposta “sugli emolumenti maggiori di servizio”, o imposta sugli stipendi, “progressiva a scaglioni, non colpiva che gli stipendi superiori alle corone 6.400 con aliquote che si iniziavano con 0,4% per raggiungere e fermarsi al 6% dalle 30.000 corone in su”<sup>70</sup>.

Durante il periodo bellico le imposte personali dirette sono caricate di “addizionali di guerra”, sancite con Ordinanza 28 agosto 1916<sup>71</sup>, la quale comporta addizionali dal 60% al 100% per l’imposta generale sull’industria, del 20% per l’imposta sull’industria “delle imprese soggette a pubblica resa di conto”, del 100% per l’imposta sulle rendite da capitali, dal 15% al 120% per l’imposta sulla rendita personale<sup>72</sup>. Ulteriori addizionali, a carico anche dell’imposta fondiaria, sono determinate da norme del nuovo regime, dopo la fine del conflitto. Il R.D. 6 giugno 1921, n. 919<sup>73</sup>,

<sup>68</sup> Cfr. Legge 25 ottobre 1896.

<sup>69</sup> Matteucci, *L’unificazione tributaria*, p. 289.

<sup>70</sup> Matteucci, *L’unificazione tributaria*, p. 290.

<sup>71</sup> Ordinanza 28 agosto 1916 (B.L.I. 1916, n. 280).

<sup>72</sup> Cfr. Matteucci, *L’unificazione tributaria*, p. 290.

<sup>73</sup> R.D. 6 giugno 1921, n. 919, che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a coper-

mantiene le addizionali di guerra attivate dal regime austriaco e autorizza la riscossione di addizionali provinciali, a copertura delle esigenze del fondo provinciale della Venezia Tridentina<sup>74</sup>.

### *Le addizionali comunali e provinciali*

La Circolare del Governo del 31 agosto 1817, n. 20934-1760<sup>75</sup> stabilisce l'obbligo per i comuni di coprire le proprie spese tramite “la facoltà comunale, che è la proprietà di ogni singolo comune”. Quando però tali introiti risultano insufficienti, i comuni possono supplire “col mezzo di contribuzioni annue, così dette collette comunali”. La norma stabilisce che anche le spese comuni di ogni giurisdizione (quali quelle relative al sostentamento dei poveri, a riparazioni di strade, ponti ed argini, ad attrezzature antiincendio, ai “sussidi per le mammane”) siano sostenute tramite le entrate ordinarie dei comuni compresi nel distretto. Quando queste risultassero insufficienti, è prevista una colletta a livello distrettuale, su base annuale. La colletta, sia comunale che distrettuale, sottoposta ad approvazione del capitanato circolare e governativa, “dee seguire sul piede steorale”, in uguale proporzione sia sulla steora prediale, che sulla steora d'industria e delle classi:

“Siccome dagli oggetti, la di cui spesa viene soddisfatta mediante le collette giurisdizionali e comunali non solo traggono vantaggio i possidenti, ma ben anche gli esercenti di arti e mestieri, e i capitalisti, così tutti questi sono tenuti di contribuire proporzionalmente alle collette giurisdizionali”.

Un'Ordinanza del Governo del 9 settembre 1833 stabilisce che la colletta venga organizzata a livello circolare (“concorrenza circolare”), e non più distrettuale<sup>76</sup>.

---

*tura delle esigenze del fondo provinciale della Venezia Tridentina* (G.U. 21 luglio 1921, n. 171).

<sup>74</sup> Per l'anno 1920 sono imposte addizionali del 120% sull'imposta fondiaria, del 30% sull'imposta casatico classi, del 60% sull'imposta casatico pigioni, del 120% sull'imposta generale sull'industria, del 120% sull'imposta sulle rendite, del 30% sull'imposta sulla rendita personale. Per l'anno 1921 sono imposte addizionali del 120% sull'imposta fondiaria e sull'imposta generale di industria (comprese “le industrie girovaghe ed ambulanti”), del 60% sull'imposta casatico classi, dell’80% sull'imposta casatico pigioni, del 100% sull'imposta sulle rendite, del 30% sull'imposta sulla rendita personale, del 170% sull'imposta sulle imprese soggette a pubblica resa di conto.

<sup>75</sup> Circolare del Governo del 31 agosto 1817, n. 20934-1760, *Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni, e dei Comuni* (B.L.P. 1817, II, n. 65).

<sup>76</sup> Cfr. *Esposizione sommaria dei fondi provinciali*, p. 66.

Sia la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849<sup>77</sup> che la Legge 5 marzo 1862 sull'ordinamento dei comuni<sup>78</sup> assegnano alle amministrazioni comunali la possibilità di imporre addizionali comunali sulle imposte dirette per sopperire a spese non coperte dalle rendite comunali (secondo la norma del 1849 le addizionali devono essere sancite da legge provinciale soltanto se di importo superiore al 15% delle corrispondenti imposte).

Per quanto riguarda le addizionali provinciali, fino al 1852 sono coperte con addizionali alle imposte dirette soltanto “le spese per attiragli<sup>79</sup> e per l’acquartieramento delle truppe, sotto la denominazione di Concorrenza alle marce”. Tali spese erano a carico della Dieta provinciale, mentre

“tutte le spese sostenute a carico della Provincia dall’anno 1852 in poi mediante addizionali sulle imposte dirette si basano sopra disposizioni dell’amministrazione dello Stato, e questa concorrenza provinciale, battezzata col nome di Fondo provinciale, valevole per tutto il Dominio del Tirolo con Vorarlberg, è un ritrovato del Governo”<sup>80</sup>.

Il Fondo provinciale comprende le spese di amministrazione (quali le spese relative alla pubblicazione del Bollettino delle leggi provinciali), le spese per il mantenimento ospedaliero di infermi privi di mezzi (a partire dal 1856: prima tali spese facevano capo alla concorrenza circolare), le spese per le campagne di vaccinazione (di competenza statale fino al 1852), le spese per il mantenimento delle persone sottoposte a “trasporto forzoso” e quelle per “l’acquartieramento della Gendarmeria”. Alle addizionali sulle imposte dirette che costituiscono il Fondo provinciale (rispetto al quale “altre fonti d’entrata non esistono”) si aggiungono quelle, separate, volte a finanziare i contributi provinciali al Fondo per l’esonero del suolo<sup>81</sup>. Infatti, con Patente imperiale dell’11 aprile 1851<sup>82</sup> viene posta a carico della Provincia tirolese una quota di un terzo del capitale di

<sup>77</sup> Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 (B.L.I. 1849, n. 170).

<sup>78</sup> Legge 5 marzo 1862, *con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l’ordinamento degli affari comunali* (B.L.I. 1862, n. 18).

<sup>79</sup> I mezzi di trasporto militari.

<sup>80</sup> *Esposizione sommaria dei fondi provinciali*, p. 64.

<sup>81</sup> *Esposizione sommaria dei fondi provinciali*, pp. 63-87.

<sup>82</sup> Patente imperiale dell’11 aprile 1851, *con cui vengono emanati, per il Dominio del Tirolo e del Vorarlberg, i principii relativi all’indennizzo capitale per i proventi abrogati o redimibili in conseguenza dell’effettuazione dell’esonero del suolo, ed al modo di eseguire il pagamento capitale incombente agli onerati* (B.L.I. 1851, n. 86).

indennizzo delle prestazioni “redimibili”. Per la copertura di tale quota vengono istituite, a partire dall’1 novembre 1851, delle apposite addizionali, l’esazione delle quali è affidata agli uffici delle imposte.

## **II. Gli organi dell’amministrazione catastale e delle imposte dirette**

Si possono individuare tre fasi nell’articolazione istituzionale dell’amministrazione catastale e delle imposte dirette nel periodo preso in esame. Dal 1814 al 1824 si assiste a una fase di assestamento, anche in ambito politico-amministrativo, mentre in ambito fiscale e catastale sono ancora attive soluzioni ereditate dal Regno italico e dall’antico regime<sup>83</sup>. Dal 1824 si definiscono gli organi addetti alla tenuta in evidenza del catasto e alla gestione ed esazione delle imposte secondo modalità che vedono coinvolte, in particolare, le autorità politiche distrettuali. Intorno alla metà del secolo viene attuata una riforma generale del sistema di amministrazione finanziaria e fiscale; molte funzioni di gestione a livello distrettuale passano ai nuovi uffici delle imposte. La terza fase, dal 1850 al primo conflitto mondiale, si può considerare caratterizzata da una generale continuità istituzionale, anche se si verificano mutamenti che riguardano l’ambito fiscale indirettamente, come l’istituzione definitiva dei capitanati distrettuali nel 1868, o direttamente, come l’istituzione di uffici addetti alla tenuta in evidenza del nuovo catasto fondiario.

### *Gli organi dell’amministrazione fiscale e catastale dal catasto teresiano al 1824*

#### a. L’impianto del catasto teresiano

La genesi del catasto teresiano risale al 1722, quando Carlo VI, con sovrana Patente del 17 marzo, “manifesta la volontà di estendere al Tirolo la riforma censuaria che in quegli anni sta percorrendo i primi passi in altri possedimenti nella Corona austriaca poiché il sistema ‘steorale’ in vigore si rivela ‘assai mancante’”<sup>84</sup>. La prima fase di impianto

<sup>83</sup> Le informazioni relative a tale fase saranno disposte in successione cronologica, a partire dall’epoca dell’attivazione del catasto teresiano.

<sup>84</sup> Cfr. Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, p. 70, e *Cronologica sistematica compilazione*, II, p. 199. Il “sistema steorale” tirolese antecedente al catasto teresiano si era definito nel secolo XVI, e costituiva un sistema di prelievo fiscale sulle proprietà immobiliari finalizzato principalmente al finanziamento della spesa per la difesa territoriale, la *Land-*

del catasto teresiano comprende diversi editti ed ordinanze imperiali, in varia misura disattesi, e si può considerare conclusa tra il 1775 (quando cominciano ad essere raccolte le fassioni) ed il 1777<sup>85</sup>. La patente del 26 marzo 1777<sup>86</sup> definisce le autorità addette alla descrizione e alla tassazione dei beni (cioè, a livello distrettuale, le Commissioni steorali locali), i criteri per la stima degli “enti steorabili”, le modalità di compilazione dei catasti<sup>87</sup>. Il trattato del 24 luglio 1777 tra il Principato vescovile di Trento e il governo di Innsbruck coinvolge definitivamente anche il principato trentino nel nuovo sistema catastale<sup>88</sup>. Ha così inizio la fase esecutiva della perequazione, il complesso di operazioni volto alla ripartizione proporzionale dei carichi fiscali tra i soggetti che concorrono al gettito fiscale e tra le diverse tipologie di imposta (rusticale e nobile). Nel corso del 1784 viene definito “il totale Bilancio steorale di ciascheduna Città, e Giurisdizione del Tirolo, e dei due Distretti di Trento, e Bressanone”, e viene stabilito l’inizio dell’esazione dell’imposta per il 30 novembre 1784<sup>89</sup>. Nel 1793 viene raccolto e pubblicato, a cura del Compromesso steorale tirolese, il complesso definitivo delle norme e delle prescrizioni tecniche relative al nuovo sistema catastale, quale guida ufficiale “per uso e contegno delle Istanze e degli Impiegati, che trovansi incombenzati de’ pubblici affari steorali”, con il titolo di *Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo nell’anno 1793*.

---

steuer (cfr. Bonazza, *La misura dei beni*, p. 31). L’editto di Carlo VI del 17 marzo 1722 intende affrontare alcuni problemi del sistema fiscale allora vigente: la scarsa proporzionalità dell’imposta tra i diversi territori e tra i contribuenti, le esenzioni godute da nobiltà e clero, le sacche di renitenza (cfr. Bonazza, *La misura dei beni*, pp. 53-55).

<sup>85</sup> Cfr. Barbacovi, *Memorie storiche*, II, pp. 189-193; Bonazza, *La misura dei beni*, pp. 56-68; Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, pp. 74-89.

<sup>86</sup> Riportata in *Cronologica sistematica compilazione*, II, p. 49.

<sup>87</sup> Cfr. anche la *Istruzione per tutti i Giudicij del Tirolo sul metodo di tassare tutte le realtà...*, riportata in *Cronologica sistematica compilazione*, II, p. 55, e i modelli di compilazione dei catasti, allegati all’istruzione sovrana del 26 marzo (*Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 70-72).

<sup>88</sup> Cfr. Bonazza, *La misura dei beni*, p. 62.

<sup>89</sup> Cfr. *Cronologica sistematica compilazione*, I, pp. 45-46, 56-57. La Circolare governiale 13 aprile 1821, n. 4341-649, *Principj da seguirsi nello scomparire la Steura fondiaria, smembrandosi dei beni* (B.L.P. 1821, n. 56), rammenta che il “pareggio generale compilativo” (*General Aboder Zusatz*), riportato sulla *Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 157-197, è stato calcolato per tutta la provincia tirolese, ma non per i principati di Trento e Bressanone: per quanto riguarda il territorio dei due principati sono riportate soltanto le somme complessive, senza l’articolazione dei dati tra le diverse giurisdizioni e senza l’articolazione dei valori imponibili tra l’imposta nobile e quella rusticale.

## b. L'amministrazione fiscale e catastale nel secolo XVIII

La direzione della perequazione catastale tirolese (nella fase di impianto del sistema catastale) è affidata alla Commissione di perequazione, o Commissione perequatoria, istituita nel 1771 e composta da membri del Governo tirolese e membri degli Stati provinciali; compiti della Commissione sono la funzione consultiva e di proposta nei confronti dell'amministrazione imperiale, l'emanazione di ordinanze ed istruzioni a livello provinciale e la sorveglianza sull'esecuzione delle stesse. Subordinate alla Commissione di perequazione sono, per il territorio tirolese: il Commissario al bilancio generale, addetto al rilevamento dei prezzi medi correnti dei beni immobili e ai calcoli perequatori; i Commissari superiori circolari, incaricati dell'allestimento dei lavori e di funzioni ispettive e direttive nei confronti delle commissioni locali; le Commissioni steorali locali, (cioè, nelle città maggiori, i magistrati addetti all'amministrazione economica, nel restante territorio i giudici di prima istanza), addette ad alcune operazioni di perequazione a livello locale (raccolta delle fassioni, esecuzione delle stime, compilazione dei registri catastali), e, a perequazione ultimata, addette alla tenuta in evidenza dei catasti ed alla conservazione del sistema catastale<sup>90</sup>.

La Sovrana patente 26 marzo 1777<sup>91</sup> definisce le autorità addette alla descrizione e alla tassazione dei beni: a livello circolare, un Commissario circolare, nominato dalla Provincia tirolese, con funzioni di supervisione e controllo sulle Commissioni locali; a livello distrettuale, le Commissioni steorali locali.

Nel territorio del Principato vescovile la sovrintendenza alle operazioni di censimento non è affidata alla Commissione di perequazione, ma a una commissione incaricata dal Principe vescovo, costituita dai commissari degli Alberti e Lutti<sup>92</sup>. Secondo quanto riportato da Francesco Vigilio Barbacovi, il principe vescovo Pietro Vigilio Thun, con editto del 24 dicembre 1777, stabilisce infatti che le operazioni di perequazione siano eseguite “in tutte le giurisdizioni mediate ed immediate del Principato da due suoi Consiglieri aulici, e dal Magistrato consolare rispetto alla città ed alle ville interiori della Pretura di Trento”<sup>93</sup>. Alla commissione

<sup>90</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 11-12, 78-79. Per quanto riguarda l'attività della Commissione perequatoria, cfr. anche *Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 10-11 e 27.

<sup>91</sup> Riportata in *Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 49-54.

<sup>92</sup> Cfr. Meriggi, *Assolutismo asburgico*, pp. 127-134; Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, pp. 95-105; Di Simone, *Legislazione e riforme*, pp. 215-216.

<sup>93</sup> Cfr. Barbacovi, *Memorie storiche*, II, p. 19.

di perequazione vescovile (e al Magistrato consolare) risultano affidate alcune operazioni di perequazione che in territorio tirolese dovrebbero competere al Commissario al bilancio generale (quali la ripartizione del carico fiscale tra le diverse comunità e giurisdizioni, la rilevazione dei prezzi di compravendita dei beni e dei valori dei proventi dominicali), oltre alle funzioni di controllo sull'attività delle commissioni steorali locali, attribuite in territorio tirolese ai Commissari superiori circolari. Soltanto nella fase del bilancio generale finale interviene, anche per il territorio vescovile, un Commissario speciale alla perequazione di nomina provinciale<sup>94</sup>.

Nella fase finale del processo di impianto del catasto teresiano, dopo il 1784, si verificano diverse variazioni nell'articolazione istituzionale ad esso addetta. Le funzioni dei Commissari superiori circolari cessano appena compiute le stime. La Commissione di perequazione tirolese viene sciolta nel 1787<sup>95</sup>, mentre la commissione di perequazione vescovile risulta ancora attiva almeno fino al 1792. Le funzioni della Commissione di perequazione tirolese passano, per quanto riguarda le funzioni amministrative, al Compromesso steorale, o Compromissariato steorale: istituito alla fine del secolo XVI e addetto alle questioni steorali (ma non alla fase di perequazione del 1777-1784), esso era composto da due consiglieri del Governo, dai rappresentanti dei Principati di Trento e Bressanone, dal Presidente degli Stati provinciali e dai rappresentanti dei quattro ceti degli Stati provinciali. Le funzioni esecutive già attribuite alla Commissione di perequazione passano invece all'Attività provinciale. Le funzioni del Commissario al bilancio generale cessano al termine della perequazione; le sue attribuzioni passano alla Computisteria degli Stati provinciali (*Ständische, o Landschaftliche, Buchhaltung*) di Innsbruck, istituita nel 1789. Alle commissioni locali restano affidate la tenuta in evidenza dei registri catastali e la conservazione e aggiornamento del sistema catastale a livello distrettuale<sup>96</sup>.

L'esazione dell'imposta fondiaria è assegnata all'amministrazione dei ceti tirolesi e, per il territorio del Principato trentino, all'amministrazione vescovile. A partire dal 1573 i ceti tirolesi

<sup>94</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 11-12, 57.

<sup>95</sup> Secondo quanto riportato da Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 11-13. Le *Regole direttive generali concernenti il sistema steorale del Tirolo dell'anno 1784*, emanate in data 20 agosto 1793, sono firmate “dalla Commissione steorale” di Innsbruck: *Cronologica sistematica compilazione*, I, p. 73 (forse con la definizione di “Commissione steorale” si indica ora il Compromesso steorale).

<sup>96</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 11-13, 53, 78-79. Per quanto riguarda in particolare il Compromissariato steorale cfr. anche *Ceti tirolesi e territorio trentino*, p. 84, e Bonazza, *Il fisco in una statualità divisa*, pp. 125-144.

“ricevevano il controllo e l’amministrazione di tutto l’apparato fiscale diretto dello stato: passavano alle loro dipendenze gli esattori (‘steorari’) del principe e mentre l’amministrazione del denaro era demandata allo steoraro generale, la giurisdizione fiscale competeva al ‘compromissariato steorale’, nominato dalla dieta (...). Nel quartiere trentino operavano, in forza del trattato del 1777, due steorari vescovili (...). A Rovereto e ai Confini italiani operava invece uno steoraro al servizio dell’amministrazione tirolese”.

Lo steoraro incassava l’imposta rusticale dai tesorieri o deputati delle comunità, mentre l’imposta nobile era riscossa presso i singoli contribuenti<sup>97</sup>.

### c. Le commissioni steorali locali

La Sovrana patente 26 marzo 1777<sup>98</sup> definisce le autorità addette alla descrizione e alla tassazione dei beni a livello locale come i “Giudici locali”. Le *Regole direttive generali concernenti il sistema steorale* del 1793 definiscono le autorità addette alla raccolta delle fassioni e in generale a tutti gli affari steorali, cioè le commissioni steorali locali, come “i Giudici, o Vicari, che in nome del Sovrano amministrano in prima istanza la giustizia al contadino o al cittadino, venendo a ciò nominati o dallo stesso Sovrano o dai rispettivi dinasti”<sup>99</sup>. Per quanto riguarda l’ambito del Principato vescovile di Trento, anche l’editto del 24 dicembre 1777 cita la figura dei giudici locali, subordinati alla commissione incaricata dal vescovo<sup>100</sup>. Le commissioni steorali locali risultano dunque attivate anche nel territorio vescovile, e anche in tale ambito costituite dagli organi giudiziari di prima istanza delle giurisdizioni, oltre che dal Magistrato consolare per la città e la pretura interna di Trento<sup>101</sup> e dal Pretore di

<sup>97</sup> Bonazza, *La misura dei beni*, pp. 45-46 e 76. Cfr. anche *Cronologica sistematica compilazione*, I, pp. 53-61.

<sup>98</sup> Riportata in *Cronologica sistematica compilazione*, II, pp. 49-54.

<sup>99</sup> *Cronologica sistematica compilazione*, I, p. 11.

<sup>100</sup> Cfr. Di Simone, *Legislazione e riforme*, p. 215.

<sup>101</sup> Cfr. Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, pp. 95-102, e Bonazza, *La gestione dei catasti*, pp. 75-81. La pretura interna di Trento è composta, dal punto di vista amministrativo, dai comuni di Mattarello, Valsorda, Ravina, Romagnano, Gardolo, Montevaccino, Sardegna, Cognola e Mezzolombardo (cfr. Casetti, *Guida storico-archivistica*, p. 825). Per quanto riguarda la Comunità di Mezzolombardo, Carbognin accenna a un “giudice locale” il quale, nel 1782, stava provvedendo alla raccolta delle fassioni e alle operazioni di stima per la compilazione del catasto (Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, pp. 99-100). L’ipote-

Rovereto per il territorio della città e pretura di Rovereto<sup>102</sup>. I giudizi, o giurisdizioni, sono enti di origine medievale, con competenze in materia giudiziaria, di amministrazione politica ed economica, militare e fiscale. Soltanto i giudizi maggiori detengono tutte le competenze citate, mentre esistono giudizi di dimensioni inferiori, fino alla singola comunità o al singolo castello, dotati di attribuzioni limitate<sup>103</sup>. Per quanto riguarda le competenze in materia militare e fiscale, tra loro legate nel sistema della steora tirolese, almeno dal 1780 le giurisdizioni minori, cioè quelle alle quali incombe una quota di prestazione militare-fiscale inferiore al quarto di “fante steorale”, sono aggregate alle giurisdizioni limitrofe più grandi per gli oneri in materia di difesa, mentre devono provvedere autonomamente agli oneri fiscali<sup>104</sup>.

Nell'epoca di produzione del catasto teresiano i giudizi risultano coinvolti già da tempo in una dinamica istituzionale che investe i territori austriaci, comprendente spinte verso una forma statale centralizzata, bilanciate dal mantenimento di autonomie tradizionali. La dinamica centralizzatrice risulta più rapida nell'ambito di diretto dominio tirolese, mentre incontra maggiori resistenze nel territorio vescovile, dove, nel secolo XVIII, l'organizzazione “era ancora modellata su schemi di origine medievale”, con caratteristiche di “commistione tra funzioni amministrative e giurisdizionali” e di “particularismo giuridico” riguardanti sia le giurisdizioni feudali che quelle “immediate”, cioè dipendenti direttamente dal principe vescovo”.

---

si di una gestione autonoma da parte della comunità può trovare conferma nelle modalità di redazione del catasto di Mezzolombardo, le quali si discostano da quelle che caratterizzano i catasti di Trento e delle altre comunità della pretura interna. Cfr. anche Stenico, Welber, *Mezzolombardo*, p. 180; Stenico, Welber, *Gli statuti dei Sindici*, p. 167.

<sup>102</sup> Cfr. Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, p. 109.

<sup>103</sup> Cfr. Dörrer, *Suddivisione amministrativa*, e Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 19-28. I giudizi del Tirolo meridionale sono individuati da diverse tipologie di denominazioni: giurisdizione o giudizio/*Gericht*, contea/*Grafschaft*, pretura, giurisdizioni castellane o torri franche/*Burgfrieden*; Dörrer, *Suddivisione amministrativa*, e Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 25-26.

<sup>104</sup> Cfr. Dörrer, *Suddivisione amministrativa. La Cronologica sistematica compilazione*, I, pp. 55-56 riporta un elenco delle giurisdizioni, compilato, a fini fiscali, entro la fine del 1792. Il territorio del Tirolo meridionale di lingua italiana risulta suddiviso tra quattro distretti fiscali: il Distretto all'Adige (comprendente le giurisdizioni di Castelfondo, Mezzocorona, Spor, Flavon, Belfort); il Distretto ai confini d'Italia (costituito dalle giurisdizioni di Königsberg, Grumes, Rovereto, Nomi, Gresta, Arco, Penede, Drena, Folgaria, Castelpietra, Levico, Castellalto, Telvana, Ivano, Primiero); il distretto costituito dall'intero territorio del Principato vescovile di Trento, per il quale non è riportata l'articolazione in giurisdizioni; il distretto costituito dal Principato vescovile di Bressanone, del quale faceva parte la val di Fassa, non individuata come giurisdizione.

“La stessa varietà di denominazioni dei funzionari di queste giurisdizioni (...) lungi dall’indicare una delimitazione precisa delle competenze di ciascuno, testimonia lo stretto intreccio ancora esistente tra funzioni amministrative e giudiziarie, nonché la sovrapposizione e confusione dei compiti, mentre le differenti modalità di nomina che, pur spettando sempre al principe, per alcuni avveniva in maniera diretta, per altri era vincolata da una preventiva scelta di nomi proposti dalle comunità, e la varia durata delle cariche confermano il carattere confuso e disorganico del sistema”<sup>105</sup>.

Sia in ambito tirolese che vescovile verso la fine del XVIII secolo vengono attuate riforme in materia giudiziaria, all’insegna della maggior uniformità giurisdizionale: in ambito tirolese con le norme emanate da Giuseppe II, a partire dalla Patente 1 maggio 1781 sull’ordinamento dei tribunali; in ambito vescovile con il *Codice giudiziario nella causa civile pel Principato di Trento*, attivato a partire dal 1788<sup>106</sup>. I due processi di riforma, in particolare quello vescovile, si attuano però dopo la fase di impianto del catasto teresiano (1777-1784).

Per quanto riguarda le attribuzioni delle commissioni steorali locali, le norme relative all’impianto del catasto teresiano assegnano loro la gestione della raccolta delle fassioni e la nomina dei periti, o “giudiciali tassatori”, ai quali incombe la stima dei beni da registrare sui catasti. Una volta compilati tutti i catasti di una giurisdizione, questi devono essere trasmessi dalla commissione steorale locale, insieme alle fassioni e ai rendiconti delle spese sostenute per le operazioni catastali, alla Commissione perequatoria (o, per i territori vescovili, alla commissione incaricata dal Principe vescovo), per i controlli e le operazioni di perequazione. Le commissioni steorali locali devono quindi trasmettere i catasti alle comunità, le quali sono tenute a renderli pubblici e a raccogliere informazioni dai possessori su eventuali errori nelle stime. Dopo la successiva fase di perequazione (comprendente le operazioni di rilevamento dei prezzi di compravendita degli enti steorabili e dei valori dei proventi dominicali, processo attuato tra la fine del 1780 e il 1783) vengono assegnate alle commissioni locali diverse incombenze, quali: la redazione definitiva dei catasti, con la compilazione della facciata destra riportante i valori imponeibili e la quota di steora; la redazione degli estratti tabellari, dei sommari nobili, di prospetti statistici su popolazione e territorio; il censimento

<sup>105</sup> Di Simone, *Legislazione e riforme*, pp. 159-163; cfr. anche Di Simone, *Diritto e riforme*, pp. 210-211; Dörrer, *Le condizioni politiche*, p. 72; Mages von Kompillan, *Die Justizverwaltung in Tirol*, pp. 18-23; Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, p. 13.

<sup>106</sup> Cfr. Di Simone, *Diritto e riforme*, pp. 222-229; Mages von Kompillan, *Die Justizverwaltung in Tirol*, pp. 1-49.

dei “diritti reali” soggetti all’imposta; una prima stima dei novali. Ultimata anche tale fase di perequazione alle commissioni steorali restano affidate la tenuta in evidenza dei catasti e la conservazione del sistema catastale per la rispettiva giurisdizione, tramite la raccolta di eventuali nuove fassioni “riguardo ad oggetti finora occultati, oppure andati poscia soggetti alla steora”, la registrazione di variazioni di proprietà o di valore di beni soggetti a imposta, le rettificazioni dei dati necessari per la determinazione delle quote di steora<sup>107</sup>. Le *Regole direttive per conservare nello stato presente il sistema steorale del Tirolo dell’anno 1784*, compilate nel 1793<sup>108</sup>, specificano come le commissioni locali siano tenute ad accogliere i reclami dei contribuenti e a fornire ad essi consulenze sull’applicazione delle norme in materia di imposte, a redigere e trasmettere alla Provincia i protocolli di controllo e rettificazione relativi a errori nelle stime o nelle registrazioni catastali, a conservare tutti gli atti relativi alle stime e tutte le fassioni.

#### d. Gli organi dell’amministrazione fiscale-catastale dalle guerre napoleoniche alla Restaurazione

L’articolazione istituzionale finora descritta è coinvolta da successive variazioni di assetto a partire dagli eventi bellici del 1796. Nel 1803 si giunge alla secolarizzazione del Principato vescovile di Trento ed all’annessione dei suoi territori al Tirolo; l’intero Tirolo meridionale viene a ricadere entro il sistema politico-amministrativo austriaco-tirolese. Il 28 giugno 1805 viene emanata dal Compromesso steorale tirolese la *Norma generale per tutte le locali commissioni steorali del Tirolo e degli due distretti principeschi di Trento e Bressanone per tenere in istato di continua evidenza tutti li catastri di steora rusticale*<sup>109</sup>, che non diverrà esecutiva, in molte giurisdizioni, fino alla Restaurazione.

Dal 1806 il Tirolo passa sotto la sovranità del Regno di Baviera, il quale “non istituì alcun ufficio esplicitamente preposto ai catasti”<sup>110</sup>. Il sistema istituzionale bavarese vede nel Tirolo il mantenimento delle strutture giurisdizionali dinastiche, poste sotto il controllo di nuovi giudizi distrettuali statali. L’amministrazione finanziaria è affidata invece alle amministrazioni camerali, organizzate, insieme ai nuovi giudizi distrettuali,

<sup>107</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 53-182.

<sup>108</sup> *Cronologica sistematica compilazione*, I, pp. 67-69.

<sup>109</sup> Pubblicata in *Norma generale per tutte le locali commissioni steorali*.

<sup>110</sup> Bonazza, *La misura dei beni*, p. 95.

con norma del 27 novembre 1806<sup>111</sup>. L'attività delle commissioni steorali locali cessa entro il 1808<sup>112</sup>.

Dopo il passaggio di parte del Tirolo meridionale al Dipartimento italico dell'Alto Adige vi viene attivata, dal 1811, la nuova amministrazione catastale istituita nel Regno italico fin dal 1805<sup>113</sup>. Con decreto dell'8 giugno 1805<sup>114</sup> (con il quale il territorio del regno viene articolato in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni) vengono istituite le cancellerie del censimento, addette alla custodia ed alla tenuta in evidenza dei registri catastali. Con Decreto 29 giugno 1809, n. 78<sup>115</sup> vengono specificate le incombenze dei cancellieri del censimento e viene sancito l'obbligo di trasmissione ai cancellieri del censimento dei registri catastali da parte di qualunque amministrazione li detenga, e in particolare da parte dei comuni. Con Decreto 28 settembre 1811, n. 233<sup>116</sup> si stabilisce la composizione e sede delle cancellerie del censimento del Dipartimento dell'Alto Adige, con sede a: Trento, per i cantoni di Trento, Lavis e Pergine; Levico, per i cantoni di Levico e Borgo; Cles, per i cantoni di Cles, Fondo e Denno; Malé, per il cantone di Malé; Bolzano, per i cantoni di Bolzano e Caldaro; Cavalese, per i cantoni di Cavalese ed Egna; Rovereto, per i cantoni di Rovereto, Mori ed Ala; Riva, per i cantoni di Riva e Condino; Tione, per i cantoni di Tione e Stenico. Le cancellerie del censimento del Dipartimento dell'Alto Adige devono gestire l'impianto di un nuovo sistema catastale, il cosiddetto Catasto napoleonico, costituito sulla base di una rappresentazione cartografica del territorio<sup>117</sup>, ma è attestata anche la produzione di registri finalizzati al mantenimento dell'evidenza catastale del teresiano: libri dei

---

<sup>111</sup> Ordine dato a Innsbruck il 27 novembre 1806 dal Regio Bavaro Commissariato generale in Tirolo, *Concerne l'organizzazione dei Giudizi Distrettuali e delle Amministrazioni Camerali nel Tirolo* (Foglio d'avvisi, n. 1, 1° aprile 1807).

<sup>112</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 13.

<sup>113</sup> Con Decreto sull'Amministrazione del Censo del 28 giugno 1805 (Bollettino Regno d'Italia, I: 1° gennaio - 30 giugno 1805) viene stabilita l'organizzazione dell'Amministrazione del censimento del regno, facente capo ad una Direzione generale. Con Decreto riguardante lo stabilimento d'un direttore del censo e delle imposte dirette in ogni dipartimento, del 18 febbraio 1812 (Bollettino Regno d'Italia, I: 1° gennaio - 30 giugno 1812) viene stabilito, in ciascun Dipartimento, un Direttore del censo e delle imposte dirette.

<sup>114</sup> Decreto sull'Amministrazione pubblica, e sul Comparto territoriale del Regno, dell'8 giugno 1805 (Bollettino Regno d'Italia, I: 1° gennaio - 30 giugno 1805).

<sup>115</sup> Decreto 29 giugno 1809, n. 78, *Decreto sull'organizzazione definitiva de' cancellieri del censo* (Bollettino Regno d'Italia, 1° gennaio - 31 dicembre 1809).

<sup>116</sup> Decreto 28 settembre 1811, n. 233, *Decreto riguardante lo stabilimento delle cancellerie del censimento* (Bollettino Regno d'Italia, II: 1° luglio - 31 dicembre 1811).

<sup>117</sup> Cfr. Decreto 13 aprile 1807, n. 62, *Decreto relativo alla formazione del Catasto del Regno* (Bollettino Regno d'Italia, I: 1° gennaio - 30 giugno 1807).

trasporti, “spogli catastali”, elenchi delle petizioni per trasporti catastali. I governi bavarese ed italico, infatti, “mantennero in sostanza le massime del sistema steorale” teresiano, come definito alla fine del XVIII secolo<sup>118</sup>.

Alla fine del 1813 cessa il Dipartimento italico dell’Alto Adige e inizia il periodo di reggenza provvisoria austriaca. L’Editto del Commissario in capo del Tirolo Roschmann del 31 dicembre 1813<sup>119</sup> affida provvisoriamente all’Intendenza di finanza di Trento, istituita durante il Regno italico, le funzioni tecnico-amministrative in materia di steore per il Tirolo italiano. L’intendenza di finanza di Trento risulta attiva fino al 1819<sup>120</sup>. Sono mantenute le cancellerie del censimento, da istituirsi in ogni cantone, e si ordina di consegnare ai cancellieri tutti i catasti rusticali e i sommari della steora nobile. Una circolare dell’Intendenza di finanza del 4 febbraio 1814 cita il “disordine, in cui segnatamente da tre anni a questa parte trovasi immersa l’intera materia steurale del Tirolo meridionale” e rileva che alcuni comuni “ottennero che fossero loro restituiti i propri Catasti affine di compilare sulla scorta dei medesimi i Quinternetti delle sovraimposte di concorrenza e comunali, cui in difetto non potevano dare esecuzione, giacché due terzi de’ presistenti Cancellieri del Censo abbandonarono fino dallo scorso ottobre il loro posto”<sup>121</sup>. L’Editto del Commissario in capo del Tirolo del 1° marzo 1814<sup>122</sup> impone ai comuni la rilevazione di tutte le entità già soggette a steora ma non più in grado di generare rendite, di tutti i novali e di tutti gli enti steorabili non descritti nei catasti; tali dati devono essere comunicati alle cancellerie del censimento.

Con Ordinanza del nuovo Governatore tirolese del 24 aprile 1815<sup>123</sup> vengono attivati il Governo provinciale di Innsbruck ed i capitanati circolari. Il Tirolo meridionale di lingua italiana è articolato nei circoli di Trento e Rovereto, i quali comprendono il territorio che all’epoca

<sup>118</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 13.

<sup>119</sup> Editto del Commissario in capo del 31 dicembre 1813, *concernente la provvisoria organizzazione del sistema di finanza nella parte italiana ed illirica del Tirolo* (B.L.P. 1814, n. 1).

<sup>120</sup> Cfr. Bonazza, *La misura dei beni*, p. 94.

<sup>121</sup> Bonazza, *La gestione dei catasti*, p. 82. Secondo Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 13, il regolare aggiornamento catastale si era interrotto già da prima della cessazione delle commissioni steorali locali; nel 1814 “si rinvenne essere nella maggior parte dei distretti giudiziari appoggiato a principj affatto insussistenti lo stato d’evidenza de’ capitali steorali quanto quello dell’importo da contribuire”.

<sup>122</sup> Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 1° marzo 1814 emanato per la provvisoria organizzazione delle Autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l’attuale amministrazione del Tirolo italiano ed Illirico (B.L.P. 1814, n. 2).

<sup>123</sup> Ordinanza 24 aprile 1815, *relativa al tempo in cui hanno da entrare in attività le autorità politiche organizzate definitivamente sotto la direzione di sua eccellenza il conte Fernando di Bissingen governatore* (B.L.P. 1815, n. 28).

dell'attivazione del catasto teresiano costituiva: il Principato vescovile di Trento, il circolo tirolese “ai confini d’Italia” (giurisdizioni di Königsberg e Grumes, Rovereto, Nomi, Gresta, Arco, Penede, Drena, Folgaria, Castelpietra, Levico, Castellalto, Telvana, Ivano, Primiero), parte del circolo tirolese “all’Adige” (giurisdizioni di Castelfondo, Mezzocorona, Spor, Flavon e Belfort), parte del Principato vescovile di Bressanone (la val di Fassa<sup>124</sup>).

La Patente imperiale del 24 marzo 1816<sup>125</sup>, con la quale viene ristabilita la costituzione degli Stati della provincia tirolese, affida alla rappresentanza degli Stati provinciali “la revisione, il riparto e l’incasso delle imposte prediali, nonché delle relative prestazioni”; viene però esplicitamente vietata all’amministrazione dei ceti la possibilità di stabilire ed esigere imposte senza l’approvazione imperiale. Le competenze in materia di imposte dirette sono affidate per la parte esecutiva al Governo provinciale<sup>126</sup>.

Con Patente sovrana 14 marzo 1817 sono organizzati e definiti territorialmente i nuovi giudizi distrettuali<sup>127</sup>, organi dell’amministrazione statale. Nel 1817 i giudizi presentano diversi elementi di continuità rispetto alle giurisdizioni di antico regime, quali la permanenza di giurisdizioni patrimoniali, l’unione di funzioni amministrative e giudiziarie, gli ambiti territoriali (i quali, anche per quanto riguarda i giudizi statali, risultano in alcuni casi corrispondenti a quelli settecenteschi)<sup>128</sup>. Si evidenziano invece nuove caratteristiche di uniformità per quanto riguarda il quadro gerarchico e normativo di riferimento<sup>129</sup>, le funzioni, l’organico

<sup>124</sup> Aggregata al Circolo di Trento dal 1817: Casetti, *Guida storico-archivistica*, p. 834.

<sup>125</sup> Patente imperiale del 24 marzo 1816, *Ristabilimento della costituzione degli Stati del Tirolo* (B.L.P. 1816, n. 46).

<sup>126</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 12.

<sup>127</sup> Patente sovrana 14 marzo 1817, *organizzazione dei Giudizj distrettuali* (B.L.P. 1817, n. 51).

<sup>128</sup> Ad esempio, il distretto di Stenico corrisponde sostanzialmente a quello del vicariato di Stenico, partizione della giurisdizione delle Giudicarie; il distretto di Cavalese corrisponde sostanzialmente a quello della giurisdizione di Fiemme, come definita dal 1778 con l’aggregazione della giurisdizione tirolese di Castello e della comunità di Anterivo; cfr. Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 57-61 e 173-182; Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 43, 64, 178, 399, 679.

<sup>129</sup> Per quanto riguarda l’ambito giudiziario, ad esempio, cfr. *Editto del Commissario aulico plenipotenziario per l’organizzazione giudiciale 12 agosto 1814 relativo all’Organizzazione giustiziale provvisoria nel Tirolo* (B.L.P. 1814, n. 11), con il quale entra in vigore il *Codice pei delitti e per le gravi trasgressioni di polizia del 1803; Norma di giurisdizione dell’anno 1784 pel Tirolo e Vorarlberg*, la quale entra in vigore nel Tirolo meridionale con la Patente del 14 marzo 1817; Circolare del Governo 21 novembre 1824, n. 17883, riportante l’Istruzione sovrana per li Giudicj distrettuali del Tirolo e Vorarlberg in affari non contenziosi (B.L.P. 1824, n. 204).

e le attribuzioni del personale<sup>130</sup>. Nel corso della prima metà del secolo si verificano un processo di rinuncia alle giurisdizioni da parte dei dinasti feudali (fino alla trasformazione di tutti i giudizi dinastici in statali)<sup>131</sup> e un processo di riarticolazione territoriale dei distretti<sup>132</sup>. Dalla metà del secolo diminuiscono ulteriormente gli elementi di continuità con l'antico regime, in seguito a riforme quali l'abolizione della giurisdizione speciale per la nobiltà e la separazione definitiva tra funzioni "politiche" e giudiziarie. Quest'ultima, attuata nel 1868, comporta, come vedremo, il passaggio ai capitanati distrettuali delle funzioni rimaste ai giudizi in materia fiscale dopo la riforma dell'amministrazione finanziaria del 1850.

Con il Regolamento comunale del 1819<sup>133</sup> sono costituiti i nuovi magistrati politico-economici cittadini, organi dell'amministrazione statale, ed insieme organi esecutivi e di amministrazione economica comunali<sup>134</sup>.

La Sovrana patente del 24 settembre 1822<sup>135</sup> riattiva le commissioni steorali locali, ora costituite dai giudizi distrettuali (e dai magistrati politico-economici per le città di Trento e Rovereto), e affida alla Provincia tirolese l'esazione dell'imposta fondiaria. La Circolare del governo del 30 settembre 1824<sup>136</sup> segna la fine dell'attività delle cancellerie del censo, alle quali erano rimaste le competenze di custodia e tenuta in evidenza dei registri catastali, ora attribuite alle nuove commissioni steorali locali<sup>137</sup>.

Un Decreto del Governo tirolese del 7 agosto 1824 ordina di ristabili-

---

<sup>130</sup> Organico e attribuzioni del personale sono definiti con Circolare del governo del 17 luglio 1816, *Ripristinazione dei Giudicj patrimoniali* (B.L.P. 1816, n. 52), e con Circolare del Governo del 16 novembre 1822, *Istruzione per i Giudicj sovrani, e patrimoniali riguardo alla manipolazione politica di cancellaria* (B.L.P. 1822, n. 137).

<sup>131</sup> Cfr. Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 835-836.

<sup>132</sup> Risulta di particolare impatto, ad esempio, la Sovrana risoluzione del 20 gennaio 1824 (trasmessa con Circolare del Governo tirolese del 9 febbraio 1824, n. 2479-399, *Formazione dei Giudicj distrettuali nelle valli di Annone e di Sole*, pubblicata in B.L.P. 1824, n. 27), con la quale vengono ridefiniti i territori dei giudizi distrettuali di Malé, Cles e Fondo, viene istituito il nuovo giudizio di Mezzolombardo, vengono soppressi i giudizi patrimoniali di Castelfondo, Mezzocorona, Masi di Vigo e Tuenetto, Spor, Flavon e Belfort, Rabbi.

<sup>133</sup> Circolare del Governo 26 ottobre 1819, n. 20491-2453, *Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg* (B.L.P. 1819, n. 168).

<sup>134</sup> La riforma del 1868 determinerà l'equiparazione dei magistrati politico-economici delle città maggiori, dal punto di vista politico-amministrativo, ai capitanati distrettuali.

<sup>135</sup> Sovrana patente del 24 settembre 1822, *riguardo al nuovo Regolamento per l'esazione della Steora nel Tirolo, e le relative esecuzioni*, riportata nella Circolare del Governo del 30 ottobre 1822 (B.L.P. 1822, n. 129).

<sup>136</sup> Circolare del governo del 30 settembre 1824, *il nuovo regolamento per l'esazione della Steora, e le esecuzioni relative alla medesima entra in attività nel Tirolo col primo di novembre 1824* (B.L.P. 1824, n. 175).

<sup>137</sup> Cfr. Bonazza, *La gestione dei catasti*, p. 96.

re il catasto teresiano, dopo la parentesi napoleonica, e di mantenerlo in stato di evidenza<sup>138</sup>. Sembra che dal 1824, almeno in alcuni distretti, si dia corso a una presentazione sistematica delle fassioni rusticali, aggiornate riguardo ai possessori. Dalla fine del 1824 viene attuata anche una sistematica redazione di libri dei trasporti, i registri relativi alle variazioni di proprietà o di valore di beni soggetti a imposta. Diviene esecutiva la *Norma generale per tutte le locali commessioni steorali del Tirolo...* del 1805, la quale riporta il modello di libro dei trasporti che sarà generalmente utilizzato fino agli anni Quaranta<sup>139</sup>.

Con la Circolare del 6 ottobre 1826 si affronta il problema dei novali, rilevando la mancata attuazione delle precedenti norme sul censimento degli stessi, tanto che, nel 1826, “esistono nella provincia del Tirolo non pochi enti steurabili, pei quali, quantunque sia di già spirato il decennio di esenzione, non fu fino ad ora pagata la Steura”. Il Governo tirolese ordina di presentare alle commissioni steorali locali, entro la fine del 1827, le fassioni relative ai novali non ancora censiti. La documentazione catastale conservata presso l’Archivio provinciale di Trento testimonia la raccolta sistematica di fassioni dei novali tra 1827 e 1828 e la conseguente produzione di catasti dei novali, da allora aggiornati con cadenza uniforme.

Nel 1828 il Direttore della Computisteria provinciale di Innsbruck pubblica la sua *Esposizione dello stato attuale del censimento del Tirolo: secondo le relative patenti sovrane ed altre ordinanze, e secondo la Cronologica sistematica compilazione ecc. del 1793: con esempi e schiarimenti*, con la quale intende “presentare in complesso le massime e prescrizioni nelle quali è fondato l’attuale sistema di censimento” a “coloro che debbono occuparsi negli affari del censimento”<sup>140</sup>. L’opera si rapporta esplicitamente con la raccolta tecnico-normativa del 1793, aggiornando-

---

<sup>138</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 13. Sembra, anche dall’esame della documentazione conservata presso l’Archivio provinciale di Trento, che nel periodo compreso tra il 1814 e il 1824 non si sia giunti ad un soddisfacente aggiornamento dei registri catastali. Sembra inoltre che non si sia perfezionata l’istituzione di cancellieri del censio in ogni cantone/distretto.

<sup>139</sup> Nel 1805 la norma richiedeva la registrazione “di tutte le mutazioni, e divisioni accadute nelle partite rusticali dall’epoca de’ formati catastri”. Un ventennio dopo il direttore della Computisteria provinciale si accontenta di una rappresentazione dell’esistente, sulla quale fondare il successivo “regolare assetto dei registri e degli atti”: “Sarebbe cosa superflua il voler registrare tutti i cangiamenti dopo la formazione dei catastri sino a quella dei libri di trasporto avvenuti (...). D’uopo è soltanto conoscere ed indicare nel libri di trasporto l’attuale possessore ed il documento, su cui fondato è il suo possesso”: Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 153 e 164.

<sup>140</sup> Volie, *Esposizione dello stato attuale*, p. 11.

ne i contenuti al nuovo quadro normativo e istituzionale, ormai assestato dopo i rivolgimenti napoleonici e la Restaurazione.

### *Gli organi dell'amministrazione fiscale e catastale: 1824-1850*

#### a. L'amministrazione centrale e provinciale

Per quanto riguarda l'amministrazione delle imposte dirette a livello imperiale, l'organo centrale è costituito, nella prima metà del XIX secolo, dalla Cancelleria aulica riunita. Dal 1818 al 1827 è attiva una Commissione aulica incaricata della regolazione della steura prediale, organo di ultima istanza in materia catastale e di imposta fondiaria<sup>141</sup>. La Commissione viene sciolta all'inizio del 1827, “avendo essa esaurito le sue incombenze”; le ulteriori incombenze in materia di regolazione dell'imposta fondiaria sono attribuite alla Cancelleria aulica riunita, alla quale il Governo tirolese è invitato a rivolgersi da allora in poi<sup>142</sup>.

Per quanto riguarda il *Land* tirolese l'amministrazione delle imposte dirette fa capo al Governo provinciale. La direzione dei lavori di ristabilimento del catasto fondiario tirolese e della sua tenuta in evidenza è affidata a una Commissione provinciale (*Tirolsche Katastral-Kommission Innsbruck*), istituita con decreti della Cancelleria aulica, del 14 settembre 1821, e del Governo, del 7 agosto 1824<sup>143</sup>. La Commissione è composta da due consiglieri del Governo e due membri dell'Attività provinciale, è presieduta dal Governatore provinciale ed è immediatamente sottoposta alla Cancelleria aulica. Subordinate alla Commissione, in materia di tenuta in evidenza del catasto, sono: la Computisteria degli Stati provinciali, ricostituita nel 1816, addetta al rilevamento dei prezzi medi dei beni immobili, ai calcoli perequatori, al controllo contabile sull'esazione delle imposte dirette<sup>144</sup>; le autorità politiche circolari; le commissioni steorali

<sup>141</sup> Cfr. *Instruktion zur Ausführung*, p. 15.

<sup>142</sup> Cfr. Memoria presidiale del 30 marzo 1827, *Scioglimento della Commissione aulica incaricata del regolamento della Steura prediale* (B.L.P. 1827, n. 65).

<sup>143</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 12-13.

<sup>144</sup> La Computisteria è attiva almeno fino alla metà del XIX secolo; cfr. Decreto governiale del 24 marzo 1843, n. 6026, *Le fassioni e le specifiche della rendita dei benefici ecclesiastici debbono accompagnarsi da estratti del Catastro steurale* (B.L.P. 1843, n. 30) che prevede la trasmissione alla Computisteria delle fassioni e degli estratti catastali dei benefici per la contabilità delle relative rendite. La *Istruzione per le Commissioni steurali locali della Provincia del Tirolo rispetto al modo di registrare i Novali nei nuovi libri di trasporto* (B.L.P. 1843, n. 32) assegna alla Computisteria la revisione dei libri dei trasporti prodotti dalle autorità distrettuali.

locali (le autorità politiche distrettuali)<sup>145</sup>. La Sovrana patente del 24 settembre 1822 stabilisce la seguente linea gerarchica per i ricorsi in materia di imposta fondiaria: autorità politiche distrettuali-Rappresentanza provinciale (soltanto per quanto riguarda l'esazione dell'imposta)-Governo-Cancelleria aulica riunita.

Per quanto riguarda l'imposta d'industria, la Sovrana patente del 20 giugno 1817 affida al Governo provinciale le decisioni relative alla classe d'imposta da applicare ai contribuenti e ai reclami dei contribuenti. La Circolare del 24 luglio 1817 affida al Governo la commisurazione dell'imposta; le autorità distrettuali sono tenute a trasmettere periodicamente le copie delle tavole d'industria al Governo, per mezzo dei capitanati circolari.

Per quanto riguarda l'esazione delle imposte dirette, con la Sovrana patente del 24 settembre 1822 sono nominati dalla Provincia un Ricevitore provinciale in capo (addetto all'esazione del complesso della steora tirolese), e, presso ogni capitanato circolare, un Ricevitore provinciale delle steore, al quale devono essere versate le steore raccolte a livello comunale e distrettuale. Secondo Richard Schober,

“il problema del controllo dello stato sugli esattori nominati dai ceti venne elegantemente sciolto destinando questi a quelle località dove avevano sede i capitanati di circolo. Con questo regolamento, cui si aggiunse la disposizione secondo cui tutti i conteggi indirizzati dagli esattori ai ceti oppure all'ufficio del loro esattore generale, dovevano contemporaneamente essere presentati al governo provinciale, il sistema esattoriale dei ceti veniva a trovarsi completamente sotto il controllo dello stato”<sup>146</sup>.

Dal primo novembre 1824 la Provincia tirolese assume l'attività di esazione dell'imposta fondiaria; gli esattori e cassieri steorali dei giudizi distrettuali e delle città devono versare l'imposta rusticale e nobile alla cassa del ricevitore provinciale circolare.

#### b. Le commissioni steorali locali durante il *Vormärz*

Con la norma del 1822 vengono attribuite ai giudizi distrettuali ed ai magistrati politico-economici delle città maggiori la denominazione di commissioni steorali locali e alcune funzioni in materia di esazione e vigilanza sul pagamento delle imposte dirette. Ogni possessore di beni

<sup>145</sup> Cfr. Volie, *Esposizione dello stato attuale*, pp. 11-14; 60; 153.

<sup>146</sup> Schober, *Storia della Dieta tirolese*, p. 23.

soggetti a imposta fondiaria è sottoposto, per quanto riguarda gli affari fiscali, alla commissione steorale locale del distretto nel quale si trovano i beni. Dalla fine del 1824 tornano in vigore le disposizioni settecentesche sulle attribuzioni delle commissioni steorali locali in materia di tenuta in evidenza dei catasti e di conservazione complessiva del sistema catastale. Per quanto riguarda la produzione dei libri dei trasporti e la registrazione dei novali, dall'inizio degli anni Quaranta tali attività sono determinate da due "istruzioni", del 1837<sup>147</sup> e del 1843<sup>148</sup>.

Alle autorità politiche distrettuali sono affidate attribuzioni anche rispetto alle altre imposte dirette, oltre a quella fondiaria. Nel periodo compreso tra il 1817 ed il 1829 sono assegnate alle autorità distrettuali la raccolta delle fassioni relative alla steora delle classi (da presentarsi al capitanato circolare), l'individuazione delle persone soggette all'imposta personale e l'esazione delle due imposte. Per quanto riguarda l'imposta d'industria, l'autorità competente al ricevimento della denuncia di esercizio, al rilascio della cedola steorale e alla trattazione degli altri "affari steorali" è il giudizio distrettuale o il magistrato cittadino del luogo dove l'attività viene esercitata. La Circolare del Governo del 24 luglio 1817 affida alle autorità politiche distrettuali la compilazione, per ogni comune, di una "tavola d'industria" riportante, per ogni dichiarazione ricevuta relativa all'imposta, la tipologia di attività soggetta all'imposta, l'importo del capitale impiegato, il "numero dei lavoranti ausiliari o lavoratori", le "osservazioni dell'autorità locale" sull'adeguatezza della dichiarazione, la quota di steora annuale. Dopo l'esazione dell'imposta le autorità distrettuali devono registrare il pagamento sul "giornale della Steora industriale". Le somme incassate devono essere versate agli uffici o amministrazioni camerali. Con Notificazione governiale dell'11 novembre 1835<sup>149</sup> si stabilisce la trasmissione annuale al Governo, da ogni distretto, dei dati aggiornati sulle variazioni dell'imposta d'industria, per quanto riguarda le attività imponibili, le esenzioni, le variazioni di gettito.

Per quanto riguarda l'esazione delle imposte (attribuzione che non competeva in antico regime alle commissioni steorali locali), la Sovrana patente del 24 settembre 1822 stabilisce che essa sia garantita dai giudizi distrettuali, i quali sono tenuti a nominare propri cassieri steorali oppure a dare in appalto il servizio, dietro cauzione, ad un esattore.

Molte delle competenze già assegnate ai giudizi distrettuali in materia

<sup>147</sup> *Istruzione per tutte le Commissioni locali del censimento.*

<sup>148</sup> La citata *Istruzione per le Commissioni steurali locali* (B.L.P. 1843, n. 32).

<sup>149</sup> Notificazione governiale dell'11 novembre 1835, n. 24339, *Norma per tenere in istato di evidenza i cangiamimenti che avvengono rispetto alla steura dell'industria* (B.L.P. 1835, n. 158).

di gestione del catasto fondiario e di gestione ed esazione delle imposte dirette cessano nel 1850. La Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 24 gennaio 1850<sup>150</sup> attiva gli uffici del censo (o uffici delle imposte) tirolesi, a partire dal primo febbraio 1850, all'interno della nuova organizzazione dell'amministrazione delle imposte dirette definita con Sovrana sanzione del 19 luglio 1849. Inoltre, “nell'anno 1850 fu tolta alla Provincia la esazione dell'imposta prediale ed affidata agli imperial regi Uffici delle imposte (...); con ciò cessò da sé l'istituto dei Ricevitori circolari delle imposte, e dei Cassieri distrettuali<sup>151</sup>.

### *Gli organi dell'amministrazione fiscale e catastale: 1850-1924*

#### a. L'amministrazione centrale

Nella seconda metà del secolo XIX secolo alla Cancelleria aulica riunita si sostituisce il Ministero delle finanze<sup>152</sup>. La materia delle imposte dirette è affidata alla Sezione II del Ministero, “Imposizioni dirette e patrimonio dello Stato”; all'interno della Sezione, il Dipartimento 5 è addetto alle “Imposte dirette, esclusi gli oggetti riferibili ai lavori di compimento del catasto censuario”; il Dipartimento 6 è addetto al “Compimento del catasto censuario”. Con Decreto del Ministro delle finanze del 22 marzo 1850<sup>153</sup> è istituita una Direzione generale del catasto censuario, alla quale sono affidati il compimento delle operazioni del catasto stabile (dove queste sono già in corso), il regolamento provvisorio delle imposte fondiarie “in quei dominii nei quali il censo non è ancora sistemato” (tra i quali il Tirolo), la tenuta in evidenza e revisione periodica del catasto. La Direzione generale cessa alla fine di ottobre del 1864, quando le sue competenze sono assorbite nuovamente dal Ministero. Con norma del 29 luglio 1865 il Ministero viene articolato in due sezioni: imposte dirette e catasto rientrano tra le attribuzioni della prima sezione, insieme a molte altre materie<sup>154</sup>.

<sup>150</sup> Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 24 gennaio 1850, *relativamente al giorno in cui entrano in attività i nuovi Uffici del censo* (B.L.P. 1850, n. 2).

<sup>151</sup> *Esposizione sommaria dei fondi provinciali*, p. 33.

<sup>152</sup> Cfr. Decreto presidenziale del 25 maggio 1848, n. 2455 Pres., *Cessazione della Camera aulica generale, passaggio delle di lei attribuzioni al Ministero delle finanze, riparto degli affari presso quest'ultimo* (B.L.P. 1848, n. 41), e *Instruktion zur Ausführung*, p. 15.

<sup>153</sup> Decreto del Ministro delle finanze del 22 marzo 1850, *con cui si notifica l'istituzione di una Direzione generale del catasto per le imposte fondiarie in tutti i Dominii dell'Impero, la quale entrerà in attività il 1 aprile 1850* (B.L.I. 1850, n. 84).

<sup>154</sup> Cfr. *Instruktion zur Ausführung*, p. 15.

## b. La Direzione provinciale delle finanze di Innsbruck

Nella seconda metà del secolo XIX a tutte le autorità che fino allora avevano amministrato le imposte dirette e indirette a livello provinciale si sostituiscono le direzioni provinciali di finanza, istituite con Ordinanza ministeriale del 21 maggio 1850<sup>155</sup>, immediatamente dipendenti dal Ministero delle finanze. Alle direzioni provinciali di finanza è affidata la direzione (in seconda istanza, la terza ed ultima essendo costituita dal Ministero) degli affari relativi alle imposte dirette<sup>156</sup>. Le direzioni provinciali di finanza sono dirette dal Capo politico provinciale (nel Tirolo il Luogotenente), con il titolo di Presidente, assistito da un Direttore, e sono stabilite nei luoghi in cui si trovavano le cessate amministrazioni camerali provinciali<sup>157</sup>. Alle direzioni sono attribuiti gli “affari di finanza” già delle amministrazioni camerali, e quelli relativi alle imposte dirette, già amministrate dai governi.

Con Dispaccio del Luogotenente del 12 maggio 1850<sup>158</sup> viene attivata la Direzione provinciale delle finanze di Innsbruck. Con Dispaccio del Luogotenente del 15 luglio 1850<sup>159</sup> vengono stabilite le attribuzioni della Direzione. Per quanto riguarda le imposte dirette, alla Direzione sono attribuite: la ripartizione annuale e l’emissione delle imposte; la sorveglianza sull’esazione; la direzione del rilievo dei danni provocati da eventi naturali e la commisurazione delle relative remissioni d’imposta; il trattamento delle domande di remissione, proroga o riduzione di imposta; la supervisione sulla tenuta in evidenza del catasto (per quanto riguarda la steora fondiaria, quando nel Tirolo sarà attivato il catasto stabile le operazioni del censimento saranno dirette dalla Direzione provinciale, presso la quale sarà istituito l’archivio delle mappe catastali).

---

<sup>155</sup> Ordinanza del Ministero delle finanze del 21 maggio 1850, *Sulla futura organizzazione delle Autorità finanziarie, la cui attività si estende a tutto un Dominio* (B.L.I. 1850, n. 193).

<sup>156</sup> Oltre agli altri ambiti compresi nella sfera di attività del Ministero delle finanze.

<sup>157</sup> Le amministrazioni camerali provinciali erano state istituite con Decreto aulico del 28 dicembre 1830, *Creazione delle Amministrazioni riunite delle rendite camerali* (B.L.P. 1831, n. 9), in luogo delle precedenti amministrazioni separate delle rendite dei dazi, del tabacco, del bollo, dei beni demaniali e dei fondi pubblici. L’Amministrazione camerale provinciale per il Tirolo e Vorarlberg era competente in materia di rendite dei dazi, diritti di via, acque e ponti, imposta generale di consumo, sale, tabacco e bollo, beni demaniali e fondi pubblici.

<sup>158</sup> Dispaccio del Luogotenente per il Tirolo e Vorarlberg del 12 maggio 1850, *sul giorno dell’attivazione della Direzione centrale delle finanze* (B.L.P. 1850, n. 85).

<sup>159</sup> Dispaccio del Luogotenente per il Tirolo e Vorarlberg del 15 luglio 1850, *col quale viene pubblicato un estratto dell’istruzione d’ufficio emanata per la Direzione provinciale di finanza*, pubblicato in B.L.P. 1850, n. 115.

Dalla Direzione provinciale di finanza dipendono direttamente: le autorità politiche distrettuali (cioè i capitanati distrettuali, fino al 1853/1854, poi i giudizi distrettuali fino al 1868, infine i capitanati distrettuali dal 1868 in poi), per quanto riguarda in generale le imposte dirette; le direzioni distrettuali di finanza, per quanto riguarda gli altri affari di finanza; le autorità politiche circolari, per quanto riguarda la steora d'industria; gli uffici del censo, per quanto riguarda gli affari di cassa (esazioni e simili).

### c. L'amministrazione addetta all'esonero del suolo

Con Patente imperiale dell'11 aprile 1851 vengono stabiliti i principi relativi all'indennizzo per i proventi abrogati o redimibili in conseguenza dell'effettuazione dell'esonero del suolo nella provincia tirolese. Viene istituito un Fondo provinciale di esonero per il pagamento, a coloro che percepivano le prestazioni, del capitale di indennizzo e, temporaneamente, finché tale capitale non sia liquidato, dei relativi interessi. Una quota di un terzo del capitale di indennizzo delle prestazioni è posta a carico della Provincia<sup>160</sup> Il Fondo provinciale è gestito dalla Direzione del fondo di esonero per il Dominio del Tirolo e del Vorarlberg, organo alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze. Alla Direzione competono la sorveglianza sulla tenuta dei registri e sulla gestione della cassa del Fondo, e l'emissione delle obbligazioni relative all'esonero del suolo. Nel fondo confluiscono le somme versate dagli "onerati" (i possessori di beni soggetti a prestazioni dominicali), le addizionali provinciali, le quote a carico dell'Erario statale. I possessori dei beni svincolati sono tenuti a corrispondere l'interesse e una quota annua per l'ammortizzazione del capitale. Coloro a favore dei quali viene liquidata l'indennità ricevono obbligazioni per un valore equivalente a quello del capitale da indennizzarsi, sul quale percepiscono degli interessi del 5%. Con Ordinanza del Presidio della Luogotenenza del Tirolo e Vorarlberg del 6 marzo 1860 la funzione di Commissione provinciale per l'esonero del suolo viene affidata alla Luogotenenza stessa<sup>161</sup>. Alla Luogotenenza competono la liquidazione degli indennizzi, l'assegnazione dei capitali d'esonero, le concessioni di estinzione dei debiti di esonero. Con Notificazione della Luogotenenza

---

<sup>160</sup> Una quota dell'indennizzo, relativa ad alcune tipologie di competenze per mutazioni della proprietà, gli "indennizzi laudemiali", viene corrisposta al Fondo di esonero direttamente dall'Erario imperiale, cfr. *Esposizione sommaria dei fondi provinciali*, p. 82.

<sup>161</sup> Cfr. *Guida Generale degli Archivi di Stato*, IV, p. 693.

del 4 ottobre 1861<sup>162</sup> viene stabilito il passaggio dell'amministrazione del Fondo provinciale di esonero alla Dieta provinciale.

#### d. Le autorità circolari

Dalla metà del secolo XIX i due capitanati circolari di Trento e Rovereto sono sostituiti dall'unica Reggenza circolare di Trento<sup>163</sup>. Nella seconda metà del secolo sono affidate alle autorità politiche circolari, oltre alla direzione e sorveglianza sulle autorità distrettuali e sugli uffici delle imposte, alcune attribuzioni specifiche in materia di imposte dirette. L'Ordinanza dei Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze del 19 gennaio 1853<sup>164</sup> assegna alle autorità circolari alcune attribuzioni esecutive: la commisurazione dell'imposta sull'industria e dell'imposta sulle rendite; la revisione dei rilievi sulla tassa d'industria; la tenuta in evidenza dei catasti delle imposte sull'industria e sulle rendite; le misure legali per la riscossione forzosa delle imposte arretrate; l'accoglimento delle istanze e dei ricorsi per il condono, la proroga o la riduzione delle imposte; la cooperazione alla compilazione e alla revisione periodica del catasto dell'imposta fondiaria.

L'Ordinanza dei Ministri dell'interno e delle finanze del 31 agosto 1853<sup>165</sup> istituisce presso le autorità politiche circolari un Ispettore delle imposte con sottoispettori ed assistenti, addetti agli affari di concetto, alla contabilità ed alla sorveglianza, tramite ispezioni, sulle autorità distrettuali e sugli uffici delle imposte.

Con il Decreto del Ministero delle finanze del 28 febbraio 1855<sup>166</sup> alle

---

<sup>162</sup> Notificazione della Luogotenenza del Tirolo e Vorarlberg del 4 ottobre 1861, *concernente la ripartizione degli affari relativi all'esonero del suolo fra la Luogotenenza e la Giunta provinciale del Tirolo* (B.L.P. 1861, n. 77).

<sup>163</sup> Cfr. Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 21 dicembre 1849 (B.L.P. 1849 n. 18).

<sup>164</sup> Ordinanza dei Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze del 19 gennaio 1853, *Colla quale si pubblicano le sovrane Risoluzioni sulla sistemazione e sulle attribuzioni ufficiali degli Uffici distrettuali, delle Autorità di circolo e delle Luogotenenze...* (B.L.I. 1853, n. 10).

<sup>165</sup> Ordinanza dei Ministri dell'interno e delle finanze del 31 agosto 1853, *sui rapporti di servizio degli impiegati di finanza, i quali giusta le sovrane disposizioni sulla sistemazione delle Autorità di circolo e di Comitato sono addetti a queste autorità per gli affari delle impostazioni dirette* (B.L.I. 1853, n. 172).

<sup>166</sup> Decreto del Ministero delle finanze del 28 febbraio 1855, *Istruzione d'ufficio per gl'Ispettori e sottoispettori delle imposte istituiti colla nuova sistemazione amministrativa* (Foglio delle ordinanze, I, 1855, n. 14).

competenze sancite con l’Ordinanza del 19 gennaio 1853, si aggiunge, per le province dove non è ancora attivo il “catasto stabile”, il controllo dell’esattezza del catasto fondiario e la constatazione dei beni registrati (dove è attivo il catasto stabile tali funzioni competono al personale tecnico istituito presso le autorità provinciali).

Con Ordinanza del Ministero delle finanze e dell’interno del 10 agosto 1860<sup>167</sup>, in seguito alla soppressione delle autorità politiche circolari, vengono istituite delle commissioni per le imposte. Le commissioni mantengono (in materia di imposte dirette) l’ambito territoriale, le attribuzioni ed il personale tecnico delle cessate autorità circolari. Per quanto riguarda il Tirolo italiano si ha quindi una Commissione per le imposte a Trento. Dal 1868 le attribuzioni in materia di imposte dirette già affidate alle commissioni passano ai nuovi capitanati distrettuali.

#### e. Le autorità politiche distrettuali

Nella seconda metà del XIX secolo restano affidate alle autorità politiche distrettuali alcune attribuzioni in materia di amministrazione delle imposte, oltre a funzioni di supervisione e sorveglianza sull’attività degli uffici delle imposte e alla gestione a livello distrettuale dell’esonero del suolo, funzione assegnata con Dispaccio del Ministero dell’interno del 14 febbraio 1850<sup>168</sup>.

Secondo il Dispaccio del Ministero dell’interno del 7 aprile 1850 le autorità politiche distrettuali sono tenute a: trasmettere agli uffici del censimento i prospetti di prenotazione delle diverse imposte; sorvegliare sulla riscossione, versamento e conteggio delle imposte da parte degli uffici del censimento; curare il rilievo di danni provocati da eventi naturali e la commi-

---

<sup>167</sup> Ordinanza del Ministero delle finanze e dell’interno del 10 agosto 1860, *relativa alla creazione di Commissioni per le imposte nella Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg* (B.L.P. 1860, n. 53).

<sup>168</sup> Dispaccio del Ministero dell’interno del 14 febbraio 1850, *con cui viene demandata la direzione degli affari dello svincolamento della gleba ai giudici distrettuali ed ai presidi dei Tribunali corazzionali, ed il disimpegno degli affari di contabilità, che vi sono connessi, agli Uffici del censimento...* (B.L.P. 1850, n. 31). Ai giudici distrettuali sono affidate l’esame delle “insinuazioni” (le dichiarazioni dei percipienti le prestazioni dominicali), e le registrazioni delle “nozioni” e degli altri atti relativi all’esonero del suolo, registrazioni conservate insieme ai libri di archiviazione; cfr. *Esposizione sommaria dei fondi provinciali*, pp. 82-83, e Steiner, *I libri fondiari*, p. 8. I Libri di archiviazione costituiscono il sistema di pubblicità immobiliare attivato nell’intero territorio del Tirolo con Circolare del 2 aprile 1817 del Tribunale d’appello del Tirolo e Vorarlberg (riportata in Benoni, *Delle formalità e solennità*, pp. 126-132) e vigente fino al 1897 (ma ancora parzialmente in uso, nei comuni dove non era ancora stato attivato il libro fondiario, fino alla metà del secolo XX).

surazione delle remissioni di steora; evadere le domande di remissione, proroga o riduzione di imposta non dovute a cause naturali; supervisionare la tenuta in evidenza del catasto e di tutti gli oggetti sottoposti ad imposte dirette. Le autorità politiche distrettuali sono inoltre tenute, nel corso delle visite periodiche nel distretto, a interessarsi di tutto ciò che può avere a che fare con le imposte dirette, ed hanno funzioni di sorveglianza sugli uffici delle imposte.

Con Decreto del Ministero delle finanze del 1° settembre 1851<sup>169</sup> vengono istituiti, presso le autorità politiche distrettuali, degli ispettori e sottoispettori delle imposte, tenuti ad assicurare il regolare andamento degli affari relativi alle imposte dirette e a cooperare alla direzione dell'attività degli uffici delle imposte. In materia di imposte dirette gli ispettori e sottoispettori dipendono direttamente dalle autorità politiche distrettuali<sup>170</sup>.

Con l'Ordinanza del 19 gennaio 1853 sono affidate alle autorità politiche distrettuali (cioè dal 1854 i giudizi distrettuali, dal 1868 i capitanati distrettuali): la supervisione sulla tenuta in evidenza del catasto fondiario e la cooperazione nella revisione dello stesso; i rilievi dei danni naturali per le remissioni temporanee dell'imposta; le indagini finalizzate alla commisurazione dell'imposta sull'industria; la raccolta delle denunce per le imposte sulle rendite. Con Ordinanza dei Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze del 29 dicembre 1854<sup>171</sup> vengono specificate le funzioni di supervisione e sorveglianza sugli uffici delle imposte nella loro attività in materia di imposte dirette. Con Decreto del Ministero delle finanze del 28 febbraio 1855 vengono definite alcune attribuzioni delle autorità politiche distrettuali: la tenuta del catasto dell'imposta d'industria; il ricevimento ed esame delle notifiche annuali dei contribuenti, sulle quali si fonda la commisurazione dell'imposta sulle rendite.

Con Legge 19 maggio 1868<sup>172</sup> viene sancita la divisione di ogni *Land* in distretti politici retti dai capitanati distrettuali (i *Bezirkshauptmannschaften*, creati nel 1849 e ora rimessi in vita), i quali assorbono tutta le competenze politico/amministrative che in precedenza erano affidate ai

<sup>169</sup> Decreto del Ministero delle finanze del 1° settembre 1851, *relativamente alla destinazione di Ispettori e Sottoispettori delle imposte nei luoghi di residenza dei Capitanati distrettuali* (B.L.I. 1851, n. 208).

<sup>170</sup> Agli ispettori e sottoispettori sono affidati anche compiti in materia di imposte indirette; rispetto ai quali dipendono dalle autorità di finanza.

<sup>171</sup> Ordinanza dei Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze del 29 dicembre 1854, *sui rapporti degli Uffici delle imposte cogli Uffici distrettuali (Giudizi di sedia) e coi loro capi, coi Giudizi di prima istanza, e colle superiori Autorità delle imposte e di finanza* (B.L.I. 1855, n. 4).

<sup>172</sup> Legge 19 maggio 1868, *sull'ordinamento delle Autorità incaricate dell'amministrazione politica...* (B.L.I. 1868, n. 40).

giudizi distrettuali, comprese le attribuzioni in materia di imposte dirette. Il Decreto del Ministero delle finanze del 10 settembre 1868<sup>173</sup> pone i capitanati distrettuali in immediata dipendenza dalle direzioni provinciale di finanza, per quanto riguarda le imposte dirette. Ai capitanati distrettuali sono affidate le competenze in materia già attribuite ai giudizi distrettuali, oltre a quelle già attribuite alle autorità politiche circolari con l'Ordinanza del 19 gennaio 1853. A ogni capitanato distrettuale è assegnato un impiegato di finanza, il quale deve provvedere alla commisurazione delle imposte dirette. Gli uffici delle imposte sono posti sotto la direzione e sorveglianza dei capitanati distrettuali, definiti come autorità di prima istanza in materia di imposte dirette.

Con Legge 9 febbraio 1882 viene attribuito ai capitanati distrettuali il compito di stabilire quali fabbricati siano soggetti all'imposta casatico e in quale classe di tariffa, secondo il catasto dell'imposta per classi (la tenuta in evidenza del quale è attribuita ai capitanati stessi); ai capitanati è affidata anche la commisurazione dell'imposta sulle pigioni delle case. Con la riforma delle imposte sui redditi personali del 1896 ai capitanati distrettuali sono affidati il ricevimento delle dichiarazioni e la commisurazione delle nuove imposte.

#### f. Gli uffici delle imposte

Con la Notificazione del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 24 gennaio 1850 vengono attivati nel Tirolo gli uffici del censo (o uffici delle imposte, *Steuerämter*), con sedi ed ambiti territoriali corrispondenti a quelli dei giudizi distrettuali, e quindi definiti con Notificazione emanata dalla Commissione d'attivazione del potere giudiziario per il Tirolo e Vorarlberg il 29 novembre 1849<sup>174</sup> e con Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854<sup>175</sup>. Con Ordinanza dei

---

<sup>173</sup> Decreto del Ministero delle finanze del 10 settembre 1868, *sulla regolazione provvisoria del servizio delle imposte dirette in 1<sup>o</sup> istanza...* (B.L.I. 1868, n. 129).

<sup>174</sup> Notificazione della Commissione d'attivazione del potere giudiziario per il Tirolo e Vorarlberg del 29 novembre 1849, *relativa all'organizzazione delle nuove Autorità giudiziarie in questa Provincia* (B.L.P. 1850, n. 1).

<sup>175</sup> Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854, *col quale viene pubblicato il prospetto de' comuni locali assegnati secondo l'organizzazione politica e giudiziaria della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg a ciascun Distretto* (B.L.P. 1854, n. 22). Nel 1880 risultano attivi gli uffici delle imposte di: Trento, Borgo, Cavalese, Cembra, Cles, Civezzano, Fassa, Fondo, Lavis, Levico, Malé, Mezzolombardo, Pergine, Primiero, Strigno, Vezzano, Ala, Arco, Condino, Mori, Nogaredo, Riva, Pieve di Ledro, Rovereto, Stenico e Tione (cfr. *Almanacco trentino per 1880*, pp. 177-178). Tale articolazione è in vigo-

ministri della giustizia e delle finanze del 16 novembre 1850<sup>176</sup> viene assegnata agli uffici delle imposte la denominazione di Ufficio delle imposte e dei depositi giudiziari (*Steuer- und gerichtliches Depositenamt*). Il Decreto del Ministero delle finanze del 25 ottobre 1853<sup>177</sup> stabilisce l'organigramma degli uffici delle imposte, diretti da due “impiegati superiori”, il ricevitore e il controllore, ai quali è affidata la responsabilità della cassa e della contabilità.

Secondo quanto riportato nella Notificazione del 24 gennaio 1850, le attribuzioni degli uffici delle imposte consistono: nell'allibrazione, nell'incasso e nel relativo rendiconto di tutte le imposte dirette; nelle operazioni volte a mantenere lo stato di evidenza delle imposte dirette, prima di “competenza uffiosa” delle autorità politiche distrettuali<sup>178</sup>. L'esazione ed il versamento dell'imposta fondiaria continuano con le modalità previste dalla Sovrana patente del 24 settembre 1822, salvo che l'imposta deve essere versata agli uffici del censo del distretto dove giace l'oggetto sottoposto ad imposta, anziché al ricevitore circolare. L'imposta d'industria, fino al 1850 versata agli uffici demaniali o camerali, deve ora essere versata dalle deputazioni comunali agli uffici delle imposte.

Con l'Ordinanza del 29 dicembre 1854 vengono elencate e specificate le attribuzioni complessive degli uffici delle imposte, come determinate da norme del triennio precedente. In materia di imposte dirette gli uffici delle imposte devono cooperare con le autorità politiche distrettuali per quanto riguarda il conteggio individuale e l'esazione delle imposte dirette e delle relative addizionali, la compilazione dei prospetti delle imposte

---

re dal 1854, tranne per quanto riguarda l'ufficio di Pieve di Ledro, istituito con Notificazione Luogotenenziale del 19 ottobre 1874, n. 15397, *concernente l'attivazione d'un ufficio delle imposte e dei depositi giudiziari a Pieve in Val di Ledro* (B.L.P. 1874, n. 64) e poi soppresso con Notificazione 15 marzo 1913 del Ministero delle finanze e del Ministero della giustizia, *concernente la soppressione di uffici delle imposte in Tirolo* (B.L.I. 1913, n. 54).

<sup>176</sup> Ordinanza dei ministri della giustizia e delle finanze del 16 novembre 1850, *concernente l'istruzione sul modo di tenere le casse delle sostanze di persone soggette a tutela o cura, e dei depositi* (B.L.I. 1850, n. 448).

<sup>177</sup> Decreto del Ministero delle finanze del 25 ottobre 1853, *con cui si pubblicano i principii fondamentali approvati da sua Maestà sulla sistemazione degli Uffici delle imposte...* (B.L.I. 1853, n. 225).

<sup>178</sup> Per quanto riguarda l'imposta fondiaria, secondo le norme della seconda metà del XIX secolo la custodia e la tenuta in evidenza dei registri catastali restano di competenza delle autorità politiche distrettuali, ma pare che tali competenze si limitino a funzioni di supervisione. La compilazione dei registri catastali conservati risulta effettuata, dal 1850, dagli uffici delle imposte; inoltre un numero considerevole di registri è giunto all'Archivio di Stato di Trento direttamente da uffici delle imposte di ordinamento italiano (cfr. Saltori, *Relazione relativa ai fondi archivistici*), eredi diretti di quelli austriaci, fattore che porta a ritenerre che anche la custodia dei registri stessi fosse di fatto demandata a tali uffici.

arretrate, la tenuta in evidenza del catasto fondiario. Agli uffici delle imposte sono affidate la custodia e contabilità del patrimonio dei “pupilli e curandi”<sup>179</sup> e dei depositi giudiziari<sup>180</sup>. Agli uffici delle imposte sono inoltre assegnate: la commisurazione e riscossione dell’imposta di bollo sugli atti civili e delle competenze d’immediata esazione; l’esecuzione, la custodia e la contabilità delle rendite dei beni demaniali e dei boschi demaniali e di altri redditi dello Stato; alcuni affari di cassa e di contabilità riguardanti l’amministrazione statale (quali pensioni, sussidi di educazione e altri emolumenti al personale, introiti e pagamenti di competenze arretrate). Gli uffici delle imposte hanno poi competenza in materia di tenuta in evidenza, esazione e contabilità delle entrate e uscite relative all’esonero del suolo.

Il Decreto del Ministero delle finanze del 28 febbraio 1855 specifica come agli uffici delle imposte spetti la ripartizione tra i singoli contribuenti delle imposte dirette e delle relative addizionali sui registri di pagamento. L’autorità politica provinciale trasmette agli uffici delle imposte le tabelle di ripartizione dell’imposta fondiaria per comuni (compilate secondo i dati risultanti dal catasto) e la determinazione delle imposte sulle rendite e d’industria (eseguita dall’autorità politica circolare). Gli uffici delle imposte sono tenuti a conteggiare imposte e addizionali per ogni singolo contribuente e i relativi pagamenti.

Per quanto riguarda la tenuta in evidenza del catasto teresiano si rileva la produzione, dopo il 1857, di una nuova tipologia di libri dei trasporti, la quale sostituisce quella prodotta dagli anni Quaranta dalle autorità politiche distrettuali.

Negli anni Ottanta del secolo XIX cessano nel Tirolo il sistema catastale teresiano e le attribuzioni degli uffici delle imposte in materia di

---

<sup>179</sup> Cioè le categorie di persone sui beni delle quali il giudice distrettuale è tenuto a vigilare: i minori orfani, o i maggiorenni “ai quali le leggi non hanno accordato, oppure tolsero nuovamente l’amministrazione delle loro facoltà”; l’art. 21 del Codice civile austriaco elenca le seguenti categorie di adulti i quali, in quanto “incapaci d’aver conveniente cura dei propri interessi, stanno sotto la speciale protezione delle leggi”: “i furiosi, i mentecatti, gli imbecilli che sono privi totalmente dell’uso della ragione, o che almeno non possono conoscere le conseguenze delle loro azioni; inoltre quelli ai quali, come dichiarati prodighi, il giudice ha interdetta l’ulteriore amministrazione delle proprie sostanze”: Hämmerle, *Manuale del codice civile*, p. 27.

<sup>180</sup> Cioè i depositi attinenti, per diverse motivazioni, all’attività giudiziaria, quali i depositi per custodia, o per garanzia processuale o patrimoniale. Ad esempio, il Dispaccio del Luogotenente del Tirolo e Vorarlberg del 3 giugno 1851, *col quale si prescrive, che le multe forestali esatte dai Giudici distrettuali vengano versate agli I.R. Uffici del censo* (B.L.I. 1851, n. 120), stabilisce che le multe per contravvenzioni alla legislazione forestale vengano custodite dagli uffici delle imposte “quali depositi fino che verrà il tempo d’impiegarle secondo la loro destinazione”.

tenuta in evidenza del catasto fondiario. Restano attive invece le attribuzioni in materia di conteggio ed esazione dell’imposta fondiaria e delle altre imposte dirette, alle quali si aggiungono l’imposta casatico e, dal 1896, le imposte personali dirette.

Dopo la fine del primo conflitto mondiale e il passaggio del Tirolo meridionale al Regno d’Italia, con Ordinanza del Governatore di Trento del 9 novembre 1918<sup>181</sup> viene sancita la continuazione in via provvisoria del sistema fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte ex austriaci<sup>182</sup>. Gli uffici delle imposte dipendono dalla nuova Direzione provinciale di finanza attiva a Trento dal gennaio del 1919<sup>183</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti con l’amministrazione centrale dello Stato italiano, dal dicembre 1918 al 31 luglio 1919 nel territorio tridentino vige l’amministrazione militare istituita dopo l’armistizio del 3 novembre 1918: l’autorità politica è costituita da un Governatore militare per gli affari civili; la funzione legislativa è attribuita al Capo di stato maggiore dell’esercito, quella esecutiva e di controllo è attribuita al Segretariato generale per gli affari civili<sup>184</sup>. Dal luglio 1919 nell’amministrazione dei territori annessi le funzioni del Governo sono attribuite all’Ufficio centrale per le nuove province, al quale è assegnato il compito di regolare il passaggio dei servizi civili ai singoli ministeri di competenza. Dal 31 luglio 1919 al 17 ottobre 1922 l’organo dell’amministrazione statale al quale spetta la direzione di tutti i servizi civili governativi è il Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina<sup>185</sup>, dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Dall’ottobre 1922 anche per quanto riguarda le nuove province l’amministrazione fiscale entra nell’ambito di competenze del Ministero delle finanze. Con R.D.L. 17 ottobre 1922, n. 1353<sup>186</sup>,

---

<sup>181</sup> Ordinanza del Governatore di Trento del 9 novembre 1918, n. 119, *Funzionamento degli uffici finanziari e delle Casse pubbliche* (Bollettino Direzione finanze, 1918-1919).

<sup>182</sup> Gli uffici delle imposte sono privati, già durante il periodo bellico, delle attribuzioni in materia di depositi giudiziari e tasse di bollo, cfr. Gestione servizi civili, *Relazione*, I, 31 dicembre 1916, p. 52.

<sup>183</sup> Istituita con Determinazione del Commissario supremo-Segretario generale degli affari civili del 3 gennaio 1919, n. 8064, *Istituzione di una Direzione provinciale delle finanze in Trento* (Bollettino Direzione finanze, 1918-1919).

<sup>184</sup> Cfr. Casetti, *Guida storico-archivistica*, p. 841; Menestrina, *Nuove provincie*, p. 1180; Gestione servizi civili, *Relazione*, I, 31 dicembre 1916. L’attività del Segretariato per gli affari civili cessa in data 31 luglio 1919, cfr. circolare del Segretariato del 31 luglio 1919, n. 232-43 (Gestione servizi civili, *Documenti*, XXII, 31 luglio 1919, pp. 128-129).

<sup>185</sup> Istituito con R.D. 24 luglio 1919, n. 1251, *relativo alle attribuzioni dell’Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina* (G.U. 28 luglio 1919, n. 179).

<sup>186</sup> R.D.L. 17 ottobre 1922, n. 1353, *concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie* (G.U. 28 ottobre 1922, n. 254).

vengono infatti soppressi i commissariati generali civili e l’Ufficio centrale per le nuove province; gli affari relativi alle province annesse passano ai ministeri competenti per materia.

L’ordinamento delle imposte dirette ex austriaco cessa a partire dal 31 dicembre 1923, come disposto con R.D. 11 gennaio 1923, n. 148, entrando in vigore nel territorio trentino l’ordinamento italiano a partire dall’1 gennaio 1924<sup>187</sup>. Con decreto del Ministero delle finanze del 16 dicembre 1923 viene disposta la cessazione degli uffici delle imposte ex austriaci, anche in questo caso a partire dall’1 gennaio 1924<sup>188</sup>.

#### g. Gli uffici addetti alla tenuta in evidenza del catasto fondiario austriaco

Dagli anni Ottanta del secolo XIX, con il passaggio al nuovo sistema catastale, cessano le attribuzioni degli uffici delle imposte tirolesi in materia di tenuta in evidenza del catasto fondiario. Con la Legge 23 maggio 1883 vengono sancite nuove disposizioni per l’aggiornamento delle stime e la tenuta in evidenza del catasto fondiario austriaco. Oggetto della tenuta in evidenza sono “tutti i cambiamenti i quali risultano relativamente all’estensione del comune d’imposta, alla persona del possessore, all’ente soggetto all’imposta” e quelli dovuti a rettificazioni delle mappe. Le modifiche relative ai beni soggetti all’imposta fondiaria ed ai relativi possessori sono da registrarsi da parte delle autorità provinciali di finanza tramite impiegati di misurazione tecnica a ciò destinati. Gli uffici delle imposte possono accettare dai possessori di beni le notifiche relative alle modificazioni avvenute, ma soltanto per trasmetterle agli organi preposti alla tenuta in evidenza del catasto dell’imposta fondiaria. Tali organi dovrebbero essere costituiti dalle *Grundsteuerkataster-Evidenzhaltungen*, presenti, nel 1910, a Borgo, Cavalese, Cles (I e II), Fiera di Primiero, Lavis, Riva, Rovereto (I e II), Tione, Trento<sup>189</sup>.

Dopo la fine del primo conflitto mondiale le *Grundsteuerkataster-Evidenzhaltungen*, ora Uffici del catasto fondiario, dipendono dalla nuova Direzione provinciale di finanza di Trento<sup>190</sup>. Nel giugno 1920 risultano attivi gli uffici del catasto fondiario di Borgo, Cavalese, Cles (I e II), Fiera di Primiero, Lavis, Mezzolombardo, Riva, Rovereto (I e II), Tione, Trento, Vezzano; con decreto del Commissario generale civile del 20 giugno

<sup>187</sup> Menestrina, *Nuove provincie*, p. 1182.

<sup>188</sup> Cfr. Nones, *Sistema di riscossione*, p. 11.

<sup>189</sup> Cfr. *Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder*.

<sup>190</sup> Con provvedimento dell’ottobre 1919 viene attivato a Trento anche l’Archivio delle mappe catastali per la Venezia tridentina, cfr. Bollettino Direzione finanze, 1918-1919.

1920<sup>191</sup> vengono soppressi gli uffici del catasto di Cles II, Primiero, Lavis, Rovereto II, Vezzano. Dal 1936 la conservazione del catasto fondiario viene affidata all’Ufficio tecnico erariale (ufficio statale di ambito territoriale provinciale, dipendente dal Ministero delle finanze) tramite gli uffici del catasto di Trento, Rovereto, Riva, Tione, Mezzolombardo, Cles, Cavalese, Borgo Valsugana<sup>192</sup>.

## Conclusione

Cristiano Volie definiva il sistema catastale teresiano come “Il complesso delle disposizioni per il Tirolo emanate sul modo di rintracciare gli obbietti dell’imposta (steora) fondiaria, di stabilire il loro prezzo comune (corrente) (...), e di ripartire fra essi l’imposta”: un complesso istituzionale, quindi, volto a censire le fonti di reddito dei cittadini, per sottoporle alle imposte.

Già i provvedimenti normativi che regolamentano tale sistema possono costituire di per se stessi una fonte per l’analisi di particolari contesti economici e sociali: la normativa qui presa in esame risulta caratterizzata da una notevole analiticità nella descrizione delle sorgenti di reddito (riporta spesso, ad esempio, elenchi dettagliati delle tipologie di beni ed attività imprenditoriali e lavorative soggette ad imposta), e potrebbe fornire informazioni sulle forme e sui rapporti di proprietà e di produzione.

La documentazione fiscale/catastale fornisce poi informazioni sui flussi di prelievo e sull’articolazione della proprietà fondiaria e delle attività economiche, tali da poter essere utilizzate nello studio di varie dinamiche socio-economiche. Il catasto dell’imposta fondiaria, in particolare, è utilizzato anche per studi di ambito geostorico.

La documentazione fiscale/catastale può però risultare caratterizzata da fattori di particolare complessità; la descrizione catastale teresiana, ad esempio, richiede, già soltanto per essere “letta”, una certa conoscenza della normativa, e ne richiede probabilmente una conoscenza approfon-

---

<sup>191</sup> Decreto del Commissario generale civile del 20 giugno 1920, n. 23205-1/A, *Riforma degli uffici del Catasto Fondiario* (Bollettino Direzione finanze, 1920).

<sup>192</sup> Cfr. Casetti, *Guida storico-archivistica*, p. 927. Con D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari...* (G.U. 27 settembre 1978, n. 270), le funzioni amministrative in materia catastale passano alla Regione. Dal 2004 tali funzioni passano alla Provincia, in attuazione del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 280, *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano* (G.U. 13 luglio 2001, n. 161).

dita per poter estrapolare dalla documentazione dati omogenei e tra loro confrontabili<sup>193</sup>.

Ma non è certo ambizione della ricerca qui presentata quella di affrontare le difficoltà di interpretazione della documentazione fiscale/catastale. Si è qui tentato di accennare ad alcuni aspetti del sistema istituzionale che tale documentazione ha prodotto nell'arco di più di un secolo.

---

<sup>193</sup> Alla complessità, e ad alcune caratteristiche di disomogeneità interna, del catasto teresiano si aggiunge un aspetto generale dei sistemi catastali, accentuato nel teresiano dalla mancanza di rappresentazione cartografica: la descrizione è strutturata in funzione del prelievo fiscale, non per la rappresentazione di un territorio secondo criteri omogenei.

*Fonti normative, bollettini ufficiali, sigle e abbreviazioni relative*

Bollettino Direzione finanze = “Bollettino ufficiale della Direzione provinciale delle finanze per la Venezia Tridentina”  
B.L.I. = “Bollettino generale dell’Impero d’Austria”  
B.L.P. = “Bollettino provinciale delle leggi e degli atti del governo del Tirolo e Vorarlberg”  
Bollettino Regno d’Italia = “Bollettino delle leggi del Regno d’Italia”  
D. Lgs. = Decreto legislativo  
D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica  
Foglio d’avvisi = “Foglio d’avvisi per il Tirolo Meridionale”  
Foglio delle ordinanze = “Foglio delle ordinanze per i rami di amministrazione del Ministero delle finanze austriaco”  
Gestione servizi civili = Regio esercito italiano, Comando supremo, Segretariato generale per gli affari civili, *La gestione dei servizi civili*  
G.U. = “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”  
R.D. = Regio Decreto  
R.D.L. = Regio Decreto Legge

*Bibliografia*

- Almanacco trentino per 1880*, Trento, Monauni, [1879].  
Francesco Vigilio Barbacovi, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento*, Trento, Monauni, 1824.  
Gioachino Bazzanella, *Manuale d’ufficio per il clero curato*, Trento, Monauni, 1905.  
Giuseppe Benoni, *Delle formalità e solennità relative al titolo ed al modo di acquisizione e traslazione di diritti d’ipoteca e degli altri diritti reali prescritte per i vari distretti del Tirolo nelle diverse epoche degli ultimi tempi...*, Innsbruck, Wagner, 1819.  
Marcello Bonazza, *Il fisco in una statualità divisa. Impero, principi e ceti in area trentino-tirolese nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2001.  
Marcello Bonazza, *La gestione dei catasti a Trento tra Antico regime e Restaurazione: Gaspare Crivelli da conservatore degli estimi pubblici a cancelliere del censo*, in “*Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima*”, 80 (2001), pp. 75-81.  
Marcello Bonazza, *La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra sette e ottocento*, Trento, Comune, 2004.  
Wilhelm Brauneder, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung: mutamenti strutturali della proprietà e dell’impresa*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a cura di Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 247-264.  
Maurizio Carbognin, *La formazione del nuovo catasto trentino del XVIII secolo*, in “*Studi Trentini di Scienze Storiche*”, 52 (1973), pp. 70-116.

- Albino Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, TEMI, 1961.
- Albino Casetti, *Storia di Lavis. Giurisdizione di Königsberg-Montereale*, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 1981.
- Ceti tirolesi e territorio trentino: materiali dagli archivi di Innsbruck e di Trento, 1413-1790*, a cura di Marco Bellabarba, Marcello Bonazza, Katia Occhi, Bologna, Il Mulino, 2006.
- Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò che concerne le steore, e la perquisizione del Tirolo nell'anno 1793*, Innsbruck, Wagner, 1793.
- Maria Rosa Di Simone, *Diritto e riforme nel Settecento trentino*, in *Storia del Trentino*, IV, pp. 209-229.
- Maria Rosa Di Simone, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, Il Mulino, 1992.
- Fridolin Dörrer, *Le condizioni politiche e amministrative nel Tirolo alla fine del vecchio Impero*, in *Atti del Convegno Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'Antico regime*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1993, pp. 69-99.
- Fridolin Dörrer, *Suddivisione amministrativa nel 1766*, in *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, Innsbruck, Institut für Geographie der Universität; Trento, Provincia, 2001, testo di commento alla carta 5.
- Esposizione sommaria dei fondi provinciali, e degli affari relativi*, Innsbruck, Società Mariana, 1862.
- Nino Forenza, *Paludi perginesi. Storia della bonifica e mito di Tommaso Mayer*, Pergine, Biblioteca comunale, 1995.
- Maria Garbari, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino*, V: *L'età contemporanea (1803-1918)*, a cura di Maria Garbari, Andrea Leonardi, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 13-164.
- Marina Garbellotti, *Il patrimonio dei poveri. Aspetti economici degli istituti assistenziali a Trento nei secoli XVII-XVIII*, in *L'uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di Alessandro Pastore, Marina Garbellotti, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 195-229.
- Fabio Giacomoni, Marco Stenico, *Contributi e documenti per la storia della Val di Rabbi*, Trento, Saturnia; Rabbi, Associazione culturale Don Sandro Svaizer, 1999.
- Aldo Gorfer, *L'uomo e la foresta. Per una storia dei paesaggi forestali-agrari della regione tridentina*, Calliano, Manfrini, 1988.
- Casimira Grandi, Andrea Leonardi, Ivana Pastori Bassetto, *Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino*, Trento, Libera Università degli Studi. Gruppo di Teoria e storia sociale, 1978.
- Guida generale degli Archivi di Stato Italiani*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981-1994.
- Guntram Hämmerle, *Manuale del codice civile universale austriaco...*, Innsbruck, Wagner, 1872.
- Johann Hasslwanter, *Cenni del Dottor Hasslwanter ai suoi cari compatrioti sulla*

*legge 17 agosto 1849 relativa allo svincolamento della gleba nel Tirolo e Vorarlberg*, Innsbruck, Wagner, 1849.

Johann Hasslwanter, *Cenni ulteriori del Dottor Hasslwanter sulle sovrane patenti 11 aprile 1851 relative all'esonero del suolo nel Tirolo e Vorarlberg*, Innsbruck, Wagner, 1851.

*Instruktion zur Ausführung der Vermessung mit Anwendung des Meszthics behufs Herstellung neuer pläne für die Zwecke des Grundsteuerkatasters*, Wien, Verlag des k.k. litographischen Institutes des Grundsteuerkatasters, 1907.

*Istruzione per tutte le Commissioni locali del censimento (steurali) rispetto al modo di tenere in istato di evidenza il cattastro steurale*, Innsbruck, Wagner 1837.

*Il Landlibell del 1511 negli archivi trentini*, a cura di Franco Cagol, Silvano Groff, Marco Stenico, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 2011.

Andrea Leonardi, *Rapporti contrattuali nell'agricoltura trentina del secolo XIX*, in Grandi, Leonardi, Pastori Bassetto, *Popolazione, assistenza e struttura agraria*, pp. 115-204.

Alois Mages von Kompillan, *Die Justizverwaltung in Tirol und Vorarlberg in den letzten hundert Jahren. Festschrift zur Eröffnung des neuen Justizgebäudes in Innsbruck*, Innsbruck, Wagner, 1887.

Renato Matteucci, *L'unificazione tributaria*, in "Il foro delle nuove provincie", 2 (1923), nn. 4-6, pp.278-303.

Francesco Menestrina, *Nuove provincie*, in *Nuovo digesto italiano*, 8, Torino, UTET, 1939, pp. 1179-1186.

Marco Meriggi, *Assolutismo asburgico e resistenze locali. Il principato vescovile di Trento dal 1776 alla secolarizzazione*, in *Storia del Trentino*, IV, pp. 127-156.

Mauro Nequirito, *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, Milano, Giuffrè, 2010.

Silvio Nones, *Sistema di riscossione delle imposte nelle nuove provincie del Regno fino alla unificazione della legislazione di diritto civile*, [Trento], Apollonio, 1924.

*Norma generale per tutte le locali commissioni steorali del Tirolo e delli due distretti principeschi di Trento e Bressanone per tenere in istato di continua evidenza tutti li catastri di steora rusticale. Tirolo*, Trento, Monauni, 1805.

Mirko Saltori, *Relazione relativa ai fondi archivistici passati dall'Archivio di Stato di Trento all'Archivio provinciale di Trento*, dattiloscritto, 2005 (consultabile presso l'Archivio provinciale di Trento).

Richard Schober, *Storia della Dieta tirolese. 1816- 1918*, Trento, Regione, 1987. *Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31 dezember 1910*, VIII. *Tirol und Vorarlberg*, Wien, K.K. Statistischen Zentralkommission, 1917.

Albino Steiner, *I libri fondiari ed i libri di archiviazione nel diritto italiano; le ipoteche e gli altri diritti reali; la rinnovazione ipotecaria*, Bolzano, Vogelweider, 1934.

- Marco Stenico, Mariano Welber, *Mezzolombardo nel Campo Rotaliano: contributi e documenti per la storia antica del teroldego*, Rovereto, Moschini, 2004.
- Marco Stenico, Mariano Welber, *Gli statuti dei sindici nella tradizione trentina*, Trento, UCT, 1997.
- Storia del Trentino*, IV: *L'età moderna*, a cura di Marco Bellabarba, Giuseppe Olmi, Bologna, Il Mulino, 2002.
- Tavole di raggugaglio fra le misure, e pesi di Vienna e le misure, e pesi antichi del Circolo di Trento nonché fra il piede monetario di Vienna, e quello del Tirolo, e d'Impero*, Trento, Monauni, 1817.
- Antonio Tonzig, *Trattato della scienza di amministrazione e di contabilità privata e dello Stato...*, Venezia, Naratovich, 1857.
- Ercole Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative esistenti nella parte italiana della provincia del Tirolo in materia civile*, Innsbruck, Wagner, 1897.
- Cristiano Volie, *Esposizione dello stato attuale del censimento del Tirolo: secondo le relative patenti sovrane ed altre ordinanze, e secondo la Cronologica sistematica compilazione ecc. del 1793: con esempi e schiarimenti*, Innsbruck, Rauch, 1828.
- Hans von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di Emanuele Curzel, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 1999 (ed. orig. *Das Welsche Südtirol*, Wien, Hölder, 1918).